

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	8
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	9
DIFESA (IV)	»	15
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	21
FINANZE (VI)	»	28
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	33
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	35
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	38
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	54
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	61
AFFARI SOCIALI (XII)	»	66
AGRICOLTURA (XIII)	»	72
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	76

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Libertà e Diritti-Socialisti europei (LED): Misto-LED.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	<i>Pag.</i>	83
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	84
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	85
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	86

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Variazioni nella composizione della Giunta	3
Richiesta avanzata da Renato Farina, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento civile presso la Corte d'appello di Milano intentato nei suoi confronti dal dott. Libero Mancuso (<i>Esame e rinvio</i>)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
AVVERTENZA	7

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Martedì 30 settembre 2014. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 17.10.

Variazioni nella composizione della Giunta.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, dà il benvenuto alla collega Nunzia De Girolamo, nominata componente della Giunta in luogo dell'onorevole Antonio Leone, che è stato eletto componente del Consiglio Superiore della Magistratura e che ringrazia per l'impegno e per la sensibilità istituzionale profusi nell'attività di questo organo del quale ha fatto parte fin dalla XIV legislatura.

Poiché l'onorevole Leone ricopriva la carica di vicepresidente, la Giunta dovrà procedere ad integrare l'ufficio di presidenza.

Richiesta avanzata da Renato Farina, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento civile presso la Corte d'appello di Milano intentato nei suoi confronti dal dott. Libero Mancuso.

(Esame e rinvio).

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, comunica che l'interessato, successivamente all'istanza di insindacabilità dello scorso 24 luglio, ha prodotto ulteriore documentazione – contenuta nel fascicolo di seduta – ed ha altresì comunicato di voler esercitare la facoltà di fornire alla Giunta i chiarimenti reputati opportuni.

Inoltre, l'interessato ha segnalato che la Corte d'Appello di Milano ha fissato per la discussione finale della causa d'appello l'udienza del 29 ottobre 2014, assegnando alle parti il termine del 1° ottobre 2014 per la presentazione di note conclusive.

Avverte, quindi che, nella seduta odierna, avrà luogo l'audizione dell'interessato.

Intervenendo in sostituzione del relatore Bragantini, impossibilitato a parteci-

pare alla seduta odierna, ricorda che la domanda in titolo riguarda affermazioni contenute in un libro pubblicato nel 2011, dal titolo « *Cossiga mi ha detto* », a firma di Renato Farina, al tempo membro del Parlamento. In esso sono riportati alcuni episodi sul dottor Libero Mancuso, relativi alla sua azione nella magistratura, ritenuti da quest'ultimo lesivi della propria onorabilità.

La questione viene all'esame della Giunta in quanto, lo scorso 24 luglio 2014, Renato Farina ha adito la Giunta affinché sia valutato in questa sede che le medesime affermazioni sono connesse all'esercizio delle sue funzioni parlamentari.

Evidenzia fin d'ora che – pur essendo stata eccepita dinanzi al Tribunale di Monza l'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione – il giudice non ha proceduto a sospendere il processo ma ha invece pronunciato, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 702-*bis* c.p.c., ordinanza di condanna al risarcimento del danno. Dunque non ha applicato quanto disposto dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2003.

Il procedimento pende adesso in secondo grado dinanzi la Corte di appello di Milano, che ha fissato l'udienza per la discussione finale della causa il prossimo 29 ottobre.

Nel richiamare brevemente i fatti oggetto della controversia giudiziaria, ricorda che un passaggio del citato libro riferisce di taluni comportamenti attribuiti dal presidente Cossiga al dottor Mancuso, che al tempo ricopriva le funzioni di sostituto procuratore a Bologna.

In particolare, a suo dire, il magistrato si sarebbe avvalso di Angelo Izzo, noto torturatore e assassino del Circeo – assicurandogli peraltro un eccellente trattamento carcerario – e lo avesse messo nella cella di un mafioso, tale Giuseppe Pellegriti, al fine di raccogliergli le confessioni.

Per tale iniziativa sarebbe quindi avvenuto un alterco con il magistrato Giovanni Falcone che, appresa la notizia, gli avrebbe intimato di non invadere le altrui compe-

tenze, incontrando la resistenza di Mancuso, derivante dalle sue convinzioni politiche.

Per tali affermazioni il dottor Mancuso ha citato in giudizio l'onorevole Renato Farina, ritenendo che le false circostanze riportate nel volume hanno l'effetto di screditare la sua figura.

Il giudizio di primo grado – svoltosi nelle forme del procedimento sommario di cognizione – si è concluso il 19 dicembre 2013 con la condanna a corrispondere 25 mila euro. L'ordinanza è adesso oggetto di giudizio in appello, essendo stata impugnata da Renato Farina.

Come già evidenziato, invita preliminarmente la Giunta a porre attenzione allo sviluppo processuale della vicenda.

Infatti, nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, la parte convenuta ha ritualmente eccepito l'insindacabilità delle opinioni espresse nel libro, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, e dunque l'improcedibilità della domanda risarcitoria, in ossequio al disposto dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003.

Ricorda che, di fronte a tale iniziativa processuale, la legge consente al magistrato la sola scelta tra due percorsi alternativi: accogliere l'eccezione, eventualmente consentendo alle parti di precisare le conclusioni prima di emettere la pronuncia definitiva del giudizio, oppure – ove ritenga di non accogliere l'eccezione – trasmettere gli atti alla Camera competente affinché essa si esprima sul punto. In questo secondo caso il procedimento è sospeso fino alla deliberazione parlamentare e comunque non oltre novanta giorni.

Come già sottolineato, l'ordinanza che ha definito il giudizio di primo grado ha omesso del tutto di pronunciarsi sull'eccezione di insindacabilità e quindi l'interessato ha esercitato la facoltà – ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 140 del 2003 – di attivarsi direttamente presentando l'istanza concernente l'applicazione della insindacabilità. Di tale iniziativa l'autorità giudiziaria presso cui pende in appello la causa è stata informata dalla stessa Presidenza della Camera.

Ritiene opportuno ribadire che l'obbligo di sospendere il procedimento in caso di mancato accoglimento dell'eccezione è sancito in modo esplicito dalla legge e risponde ad un principio di economia procedurale: infatti, ogni ulteriore attività processuale sarebbe posta in essere inutilmente ove la Camera riconoscesse l'applicazione della prerogativa di cui all'articolo 68 della Costituzione al caso concreto, determinando l'estinzione del procedimento.

Giova richiamare i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 149 del 2007, in sede di conflitto di attribuzione originato da un caso in cui l'autorità giudiziaria – a fronte dell'eccezione di insindacabilità proposta dal deputato interessato – aveva proseguito il giudizio, dapprima rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni e, infine, assegnando la causa a sentenza.

La Corte – adita in sede di conflitto di attribuzione dalla Camera dei deputati dopo aver deliberato l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato interessato – ha affermato che « *dopo la formulazione dell'eccezione di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice non poteva prescindere dall'applicazione della disciplina contenuta nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge n. 140. Conseguentemente, devono essere annullati i provvedimenti di rinvio delle udienze (...), nonché il provvedimento di trattenimento in causa* ». Inoltre, « *la mancata tempestività dell'assunzione da parte del giudice di una decisione circa la sussistenza o meno della prerogativa parlamentare, con tutte le conseguenze di cui all'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, costituisce un evidente disconoscimento delle funzioni costituzionalmente attribuite alla Camera dei deputati e si traduce anche nella violazione di quell'obbligo di leale collaborazione che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, deve sempre e comunque caratterizzare le relazioni tra i poteri dello Stato* ».

Appare quindi acclarato come, nel caso di specie, gli atti posti in essere dal giudice dopo la formulazione della eccezione di

insindacabilità siano viziati dal mancato rispetto delle procedure dettate dalla legge a tutela delle prerogative parlamentari.

Non è questa, evidentemente, la sede per valutare la regolarità degli atti giudiziari, ma ritiene che la Giunta debba comunque censurare il comportamento del magistrato, eventualmente anche formulando una apposita segnalazione al Consiglio superiore della magistratura. Resta fermo che – in questa sede – rientra nell'esclusivo sindacato della Giunta verificare la riconducibilità delle espressioni contestate alla prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

In questo senso, l'onorevole Renato Farina ha prodotto atti parlamentari tipici posti in essere dal presidente Cossiga ed ha preannunciato che – nella sua audizione – intende altresì richiamare i contenuti di una proposta di legge a sua prima firma presentata il 16 maggio 2011, dal titolo « *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione di coloro che collaborano con la giustizia* » (A.C. n. 4359).

Gea SCHIRÒ (SCpI) chiede se l'onorevole Renato Farina sia coinvolto in altri procedimenti analoghi connessi alla sua attività di scrittore e giornalista, ritenendo che tale informazione potrebbe essere funzionale ad una valutazione complessiva del contesto in cui si innesta la vicenda oggetto del giudizio.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, rileva che tale informazione non è in possesso della Giunta, la cui cognizione è limitata al caso di specie.

(Viene introdotto Renato Farina).

Renato FARINA ricorda di aver raccolto i contenuti di una lunga intervista resa dal presidente Cossiga nel 2008 nel libro che, in ogni caso, è stato pubblicato nel giugno 2011 a sua firma e, dunque, sotto la sua esclusiva responsabilità.

L'episodio oggetto del giudizio civile gli è stato riferito dal presidente Cossiga, come si desume inequivocabilmente dalla

circostanza che quest'ultimo ne fece oggetto di una interpellanza presentata nel 1992 al Senato, da lui prodotta agli atti.

Nel riportare tali fatti, risalenti a più di venti anni prima, riteneva di esercitare il diritto di cronaca, che ha infatti invocato dinanzi al tribunale di Monza, unitamente alla prerogativa dell'insindacabilità parlamentare.

Al proposito, segnala di aver adito con colpevole ritardo la Giunta nella presunzione che dovesse essere l'autorità giudiziaria a pronunciarsi in prima istanza su tali profili, circostanza che non si è verificata determinando – a suo avviso – un *vulnus* delle garanzie dell'istituzione parlamentare.

A tale riguardo segnala alla Giunta una sua specifica iniziativa parlamentare posta in essere alcuni mesi prima della pubblicazione del libro che, a suo dire, assume rilevanza nelle valutazioni che la Giunta è chiamata a svolgere. Si riferisce, in particolare, alla proposta di legge a sua prima firma presentata il 16 maggio 2011, dal titolo « *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione di coloro che collaborano con la giustizia* » (A.C. n. 4359). Obiettivo di tale iniziativa legislativa concerne una tematica affine all'oggetto dei passaggi del libro contestati, volendo in realtà far luce sulla gestione dei collaboratori di giustizia in termini di denaro corrisposto, vantaggi offerti ed altro ancora.

Precisa, infine, di aver avanzato anche nell'atto introduttivo dell'appello la richiesta di riconoscere l'operatività dell'istituto dell'insindacabilità parlamentare e di aver segnalato all'autorità giudiziaria l'avvio del presente procedimento parlamentare.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, invita l'onorevole Renato Farina a precisare se le dichiarazioni rese dal presidente Cossiga sono state oggetto di registrazione.

Renato FARINA conferma tale circostanza, evidenziando che tuttavia, nel giudizio di primo grado, non si è ritenuto – per ragioni procedurali – né di acquisire agli atti le registrazioni e le relative tra-

scrizioni né di assumere la testimonianza di una sua collaboratrice che era presente agli incontri.

Nunzia DE GIROLAMO (NCD) chiede all'onorevole Renato Farina se le registrazioni, pur non acquisite agli atti, siano state comunque ascoltate in udienza.

Renato FARINA replica di non essere in grado di fornire spiegazioni tecniche su tale profilo processuale, su cui comunque i suoi legali hanno formulato uno specifico motivo di gravame.

Franco VAZIO (PD) chiede se vi sia contestazione sulle modalità con cui è stata riportata la conversazione nel libro.

Renato FARINA replica che non vi è alcuna contestazione e che il libro riproduce in modo fedele i contenuti delle dichiarazioni del presidente Cossiga.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, non essendovi ulteriori richieste di intervento, ringrazia il collega e dichiara conclusa l'audizione.

(Renato Farina si allontana dall'aula).

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta, con l'intesa che in quella sede – in ragione dei tempi di svolgimento del procedimento civile rappresentati dall'interessato – la Giunta procederà alla deliberazione finale.

La seduta termina alle 17.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.45 alle 17.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Ascoli Piceno nell'ambito del procedimento penale nei confronti di Amedeo Ciccanti, deputato all'epoca dei fatti

(procedimento n. 3119/13 RGNR – n. 3091/13 MOD 20 (esame doc. IV-ter, n. 14 – rel. Garavini).

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Bari nell'ambito del procedimento civile intentato dalla sig.ra Letizia La Selva nei confronti del deputato Gero Grassi (esame doc. IV-ter, n. 15 – rel. Daniele Farina).

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Rete delle professioni tecniche, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00391 Alberti e n. 7-00433 Causi, in materia di revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico

8

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 settembre 2014.

Audizione dei rappresentanti di Rete delle professioni tecniche, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00391 Alberti e n. 7-00433 Causi, in materia di revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico.

L'audizione informale si è svolta dalle 15 alle 15.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 148 cost. Causi, C. 178 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 398 cost. Caparini, C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 839 cost. La Russa, C. 939 cost. Toninelli, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati e C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14

SEDE REFERENTE

Martedì 30 settembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Ivan Scalfarotto e Luciano Pizzetti.

La seduta comincia alle 17.10.

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 148 cost. Causi, C. 178 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 398 cost. Caparini, C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 839 cost. La Russa, C. 939 cost. Toninelli, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost.

Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati e C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 settembre 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, comunica che i deputati Renato Balduzzi, per il gruppo Scelta civica per l'Italia e Antonio Leone, per il gruppo Nuovo Centrodestra hanno cessato di far parte della I Commissione, in seguito alle loro dimissioni dal mandato parlamentare.

Comunica, altresì, che per il gruppo Nuovo Centrodestra è entrato a far parte della Commissione il deputato Dore Misuraca.

Emanuele COZZOLINO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla Presidenza di assicurare la pubblicità dei lavori della seduta odierna. Chiede, altresì, la ragione dell'assenza del Ministro Boschi competente a seguire i lavori sul provvedimento in esame.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, essendo stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, dispone, non essendovi obiezioni, la relativa attivazione.

Riccardo FRACCARO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che la seduta odierna è stata convocata al fine di consentire al Ministro Boschi di partecipare ai lavori della Commissione e rileva che, considerata l'assenza del Ministro, si sarebbe potuto più utilmente trattare in Commissione l'esame delle proposte di legge in materia di conflitti di interessi, peraltro già inserite nel calendario dell'Assemblea a partire dal prossimo 8 ottobre. Al riguardo, ricorda che la Commissione non ha ancora adottato un testo base al fine della prosecuzione dei propri lavori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, replicando ai colleghi Cozzolino e Toninelli, osserva che il Ministro Boschi è impegnato nel Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio di oggi. Rileva, altresì, che la presenza del Governo è garantita dal sottosegretario Scalfarotto. Fa presente, quanto alle proposte di legge in materia di conflitti di interessi, che le audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul provvedimento sono in programma nella seduta di domani e che sarebbe opportuno concludere l'indagine conoscitiva medesima prima di adottare un testo base. Osserva, infine, che la seduta odierna relativa al provvedimento in oggetto è stata fissata dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Danilo TONINELLI (M5S) ritiene sconfortante che si siano svolte tre o

quattro sedute della Commissione per esaminare in sede referente i progetti di legge in materia di revisione della parte seconda della Costituzione senza che alcun deputato della maggioranza abbia preso la parola per avviare una seria discussione su un testo che contiene cambiamenti in grado di avere pericolose ripercussioni sulla vita quotidiana dei cittadini. Fa presente che molti degli studiosi da lui consultati hanno definito il progetto di riforma un « pastrocchio totale » ovvero, nel migliore dei casi, una riforma tecnicamente sbagliata. Ritiene che la maggioranza non abbia una visione chiara e organica su quale forma di Stato debba essere realizzata con la riforma in discussione. Rileva, infatti, che il testo in esame, da un lato centralizza i poteri, dall'altro instaura un Senato delle autonomie molto lontano dal modello tedesco cui la riforma pare ispirarsi a detta della maggioranza. Sottolinea che si pone mano nuovamente al Titolo V della Costituzione, con il rischio di ricreare i problemi e i conflitti di competenza tra Stato e regioni cui la Corte costituzionale ha posto rimedio negli ultimi 15 anni successivi alla riforma del 2001. Nel ritenere che il progetto di riforma in discussione sia finalizzato ad ottenere un facile consenso elettorale, evidenzia che non è stato fatto alcuno studio di fattibilità sul contenuto della riforma medesima.

Stefano QUARANTA (SEL), intervenendo sul complesso della riforma costituzionale approvata dal Senato, ne mette in dubbio la stessa necessità, facendo presente che la nostra Costituzione repubblicana è stata riformata fino ad oggi numerose volte, ben oltre il numero delle modifiche apportate alla Carta costituzionale degli Stati Uniti, decisamente più risalente. Ciò premesso, assicura che da parte del proprio gruppo sarà seguito un atteggiamento di apertura, di disponibilità al dialogo.

Entrando nel merito del testo in discussione, esprime valutazioni critiche circa la scelta relativa all'elezione di secondo

grado del Senato, che contrasterebbe con l'articolo 1 della Costituzione. A suo avviso, sarebbe stato più coerente proporre l'abolizione totale del Senato anziché prevedere una seconda Camera sostanzialmente inutile.

Più in generale, ritiene che susciti perplessità il fatto che la riforma in oggetto derivi da una proposta del Governo, ciò che normalmente accade nei Paesi di scarsa tradizione democratica.

Fa presente, poi, che sarebbe opportuno avviare una riflessione sulla qualità della democrazia nel nostro Paese e nel mondo occidentale. A suo giudizio, si rende necessario perseguire tre obiettivi: assicurare maggiore efficienza del sistema; creare un parallelismo tra la riforma delle istituzioni e l'evoluzione della società; garantire che la riforma si traduca in una maggiore vicinanza delle istituzioni ai cittadini. Sotto quest'ultimo profilo, osserva che si sta seguendo la direzione contraria, prefigurando un Senato costituito da soggetti nominati e una Camera eletta sulla base di un criterio « ipermaggioritario ».

Esprime perplessità sul fatto che si vada verso un presidenzialismo e un monocameralismo senza prevedere, al tempo stesso, le garanzie che normalmente si associano ad entrambi.

Ritiene, in particolare, che il livello regionale sia stato quello più screditato negli ultimi anni, come dimostra il numero di conflitti tra Stato e regioni, su cui è intervenuta la Corte costituzionale. Pertanto, non comprende come sia possibile che proprio il livello regionale diventi quello su cui si fonderebbe il nuovo Senato.

Nonostante le valutazioni critiche espresse, auspica comunque che si dia luogo a un percorso di riesame effettivo del testo approvato dal Senato, ribadendo la disponibilità da parte del gruppo Sinistra Ecologia Libertà.

Fabiana DADONE (M5S) non condivide l'ottimismo da ultimo espresso dal deputato Quaranta, temendo che si apra un percorso già stabilito in partenza.

Ritiene che quella approvata sia una riforma « pastrocchio », non esente da svolte autoritarie. Critica, in particolare, il fatto che si preveda un Senato sul modello degli Stati federali e, al tempo stesso, un accentramento dei poteri. Contesta, inoltre, il fatto che si attribuiscono ulteriori poteri al Governo nell'esercizio del potere legislativo.

Richiama, quindi, un incontro avvenuto tra alcuni componenti della Commissione Affari costituzionali e il presidente dell'omologa Commissione del Parlamento cileno, nel corso del quale quest'ultimo ha domandato come mai un Paese con tanti problemi economici, quale è il nostro, si concentri sulla riforma della Carta costituzionale, cosa che è comprensibile nel caso di una Carta di tipo dittatoriale, come quella cilena, ma certamente non con riferimento alla nostra Costituzione repubblicana. Ricorda che il Ministro Boschi motivò la scelta di procedere celermente alla riforma costituzionale con l'esigenza di superare il problema dell'eccessiva lentezza del procedimento legislativo. Al riguardo, fa presente che quest'ultima affermazione non corrisponde al vero, in quanto i tempi di approvazione delle leggi in Italia rientrano nella media europea, anzi sono più rapidi in quanto la legislazione è costituita in gran parte da decreti-legge.

A suo avviso, sarebbe stato piuttosto opportuno rivedere l'articolo 81 della Costituzione, con particolare riferimento all'introduzione dell'obbligo di pareggio di bilancio.

Esprime, quindi, la propria netta contrarietà nei confronti di una riforma « sgrammaticata » – come evidenziato da eminenti costituzionalisti – e complessivamente insostenibile.

Emanuele COZZOLINO (M5S) evidenzia che, anche secondo quanto fatto presente da esperti della materia, non si comprende perché il Governo, attraverso la riforma in oggetto, abbia insistito sul Titolo V nonostante i tanti problemi scaturiti dalla riforma costituzionale del 2001, che ha comportato il venirsi a

creare di numerosi conflitti tra Stato e regioni.

Esprime, inoltre, valutazioni critiche circa l'introduzione di un bicameralismo alternato, nonché riguardo all'assenza di un progetto di Stato, nel senso che non si comprende se l'intento del Governo e della maggioranza sia o meno quello di perseguire il modello di Stato federale.

Pur nutrendo, dunque, varie perplessità sul provvedimento in esame, auspica comunque che la Commissione Affari costituzionali possa svolgere un lavoro proficuo, senza dare per scontato il testo trasmesso dal Senato, anche attraverso il contributo che sarà apportato dalle audizioni, che – si augura – non siano solo formali.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, replicando ad alcune osservazioni critiche formulate nel corso del dibattito, in particolare dal deputato Toninelli, fa presente che dall'inizio dell'esame referente ad oggi hanno avuto luogo due sedute: nella prima sono state svolte le relazioni introduttive, nella seconda alcune considerazioni integrative da parte del relatore Fiano. Dopo le relazioni introduttive, quindi, si è aperto l'esame preliminare, per cui ciascun deputato è libero di intervenire nella discussione, senza che si debba seguire alcun ordine prestabilito fra deputati della maggioranza e dell'opposizione.

Per quanto riguarda, infine, le modalità secondo cui saranno organizzate le audizioni, rinvia all'ufficio di presidenza, che avrà luogo al termine della seduta odierna, assicurando comunque che si tratterà di audizioni nelle quali i deputati avranno la possibilità di approfondire le diverse tematiche, anche attraverso il confronto con i soggetti auditi.

Emanuele COZZOLINO (M5S), prendendo atto delle precisazioni fornite dal presidente Sisto, fa presente che, trattandosi di riforme costituzionali, da parte del suo gruppo si sarebbe atteso un atteggiamento

di maggiore partecipazione e coinvolgimento nel dibattito dei deputati appartenenti alla maggioranza.

Rosy BINDI (PD) chiede di conoscere le modalità organizzative delle audizioni relative al provvedimento in oggetto.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, replicando alla collega Bindi, ricorda che l'organizzazione delle audizioni sarà affrontata dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, convocato al termine della seduta.

Riccardo FRACCARO (M5S) sottolinea il silenzio assordante del Governo nel corso dell'esame della riforma della seconda parte della Costituzione affrontato dal Senato. Chiede al Presidente Sisto di farsi portavoce presso il Governo dell'esigenza di garantire che l'Esecutivo segua costantemente i lavori della Commissione e dia risposte concrete alle esigenze di chiarimenti che i gruppi di opposizione solleveranno.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, replicando al collega Fraccaro, evidenzia che a tale appello può già rispondere il sottosegretario Scalfarotto, il quale ha potuto seguire i lavori svolti al Senato in prima lettura.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, desidera sottolineare, nella sua qualità di relatore, che è necessario evitare la confusione tra il merito del provvedimento e le modalità organizzative della discussione. Evidenzia che è giusto garantire ampi spazi alla discussione, ma, pur rispettando le opinioni diverse e le critiche mosse al provvedimento, non le condive.

Mariastella GELMINI (FI-PdL), con riferimento alla discussione svolta al Senato, sottolinea il carattere di opposizione re-

sponsabile tenuto dal suo gruppo, che sarà mantenuto anche alla Camera.

Intento di Forza Italia è infatti quello di contribuire a portare a termine una riforma che è a suo avviso tardiva in quanto poteva essere portata a termine già nel 2005, se ci fosse stato lo stesso rapporto di collaborazione attuale e responsabile tra maggioranza e opposizione.

Ritiene in conclusione che la riforma possa essere migliorata, in un clima positivo e con tempi congrui, dando il dovuto spazio alle audizioni. Il miglioramento, a suo avviso, deve avvenire specie su alcuni punti, come un maggiore bilanciamento di competenze all'interno del Titolo V.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO ricorda che i lavori svolti in prima lettura al Senato sul provvedimento in oggetto sono durati più di quattro mesi e che sono state apportate modifiche sostanziali al testo iniziale. Ciò dimostra, a suo avviso, la piena disponibilità dimostrata dal Governo a partecipare in modo non formale ai lavori parlamentari sulla riforma Costituzionale svolti al Senato. Evidenzia che il Governo dimostrerà uguale disponibilità anche nel corso dell'esame del provvedimento da parte della Camera dei deputati.

Gregorio GITTI (PI) chiede al Governo quale sia la posizione dell'Esecutivo in merito allo schema di modifica regolamentare predisposta dalla Giunta per il Regolamento della Camera dei deputati.

Danilo TONINELLI (M5S) replicando al collega Fiano, osserva che non c'è da parte del suo gruppo nessuna preclusione sul bicameralismo imperfetto, ma ribadisce che quello che è fondamentale dietro un progetto di riforma è una visione della forma di Stato che manca invece del tutto nel disegno di legge uscito dal Senato.

Si tratta, a suo avviso, di una riforma fondata solo sulla comunicazione mediatica portata avanti dal segretario del

Partito Democratico, ma priva di reali contenuti. Si afferma che con la riforma del Senato si otterrà una drastica riduzione dei costi, quando si tratta invece di una finta abolizione dei costi del Senato.

Sull'argomento del rapporto tra riforma del Regolamento della Camera e riforma della Costituzione, sottolinea come ci sia un nesso sottile tra i due progetti di riforma ed anche con la legge elettorale proposta dalla maggioranza. Il nesso è nel fatto che si tratta di un complessivo intervento a gamba tesa sul procedimento legislativo che, in sostanza, è teso a trasformare il Governo, ancora di più di oggi, in un comitato direttivo del Parlamento e non di un comitato esecutivo come dovrebbe essere in un sistema parlamentare come quello delineato dalla Costituzione vigente. È la trasformazione del sistema in una « leaderdemocrazia », come l'ha definita D'Alimonte o, meglio, in una « dittatura del Capo ». Le riforme proposte del Regolamento della Camera vanno in tal senso, strozzando l'esame legislativo, con la previsione della ghigliottina, quando già la riforma del 1997 dava tempi certi alla discussione.

In sostanza, si rischia di eliminare sempre di più lo spazio dell'opposizione democratica, col rischio che le istanze di tale opposizione siano trasferite dal Parlamento alla piazza.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, replicando al collega Gitti, ricorda che la Presidente Boldrini, intervenendo nella seduta della Giunta per il Regolamento del 25 settembre scorso, con riguardo alla necessità — posta da alcuni gruppi — di coordinare la discussione delle riforme regolamentari con l'esame del disegno di legge di riforma costituzionale, ha sottolineato che spetta ai gruppi, attraverso i propri rappresentanti nei vari organi, assicurare il necessario coordinamento delle rispettive posizioni nelle varie sedi. La presidente ha chiarito infatti che non possono essere esaminate congiuntamente dalla Commissione Affari costituzionali e dalla Giunta per il Regolamento le predette riforme, attesa la diversa natura

degli atti e delle procedure afferenti ai due organi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 30 settembre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.15 alle 18.25.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	18
Sui lavori della Commissione	17
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 settembre 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Difesa, Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 16.40.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 settembre 2014.

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a

circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica, quindi, di aver espresso, anche a nome della Commissione, sentite condoglianza ai familiari del Carabiniere Luca di Pietra, caduto vittima di in un incidente stradale nell'adempimento del proprio dovere.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato*) sul provvedimento in titolo, dichiarando la propria disponibilità a valutare ulteriori contributi su un tema così delicato e complesso quale quello degli immobili non più utili alla Difesa, nell'auspicio di realizzare la più ampia condivisione possibile.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO manifesta la preoccupazione del Dicastero affinché il parere sul provvedimento in esame non segua un percorso differente rispetto al cammino che è stato intrapreso nei precedenti lavori della Commissione sulla materia delle dismissioni degli immobili della Difesa. In particolare, nel ribadire l'esigenza di non cambiare la

strategia incentrata sull'obiettivo della valorizzazione, segnala che la Difesa ha sollecitamente individuato gli immobili non più utili da dismettere, sostenendo anche i costi della loro bonifica prima di trasferirli all'Agenzia del demanio, proprietaria degli stessi.

Rivolge, quindi, un appello alla Commissione a non dimenticare le finalità in vista delle quali è stata predisposta la valorizzazione, ricordando che l'ultima legge di stabilità ha previsto di realizzare ben 500 milioni di euro dalla vendita di immobili pubblici, anche della Difesa.

Michele PIRAS (SEL) evidenzia come le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge circoscrivano il ruolo dei comuni nell'ambito delle proposte di valorizzazione a tal punto che il diritto di proposta – come rilevato dai rappresentanti dell'ANCI nel ciclo di audizioni svolto presso la Commissione ambiente – risulterebbe di difficile applicazione e pregiudicato sia dalle effettive disponibilità economiche dei comuni, sia dai vincoli del patto di stabilità interno.

Segnala, inoltre, il contrasto tra le nuove disposizioni relative al processo di alienazione del patrimonio immobiliare della Difesa, che prevedono che il progetto di recupero diventi oggetto di un accordo di programma sottoscritto dal comune interessato con il Dicastero della difesa, e le disposizioni contenute nell'articolo 14 dello Statuto speciale della regione Sardegna che prefigurano una successione della stessa regione nei beni e diritti patrimoniali dello stato di natura immobiliare.

Nel manifestare, quindi, apprezzamento per la disponibilità del relatore ad approfondire la complessa materia della valorizzazione degli immobili della Difesa, lo invita a riflettere sull'opportunità di recepire nel parere le questioni appena rappresentate.

Massimo ARTINI (M5S) condivide le considerazioni del collega Piras riguardo alle difficoltà che incontrerebbero i comuni nella predisposizione delle proposte di valorizzazione a seguito dei vincoli imposti dal patto di stabilità.

Ritiene che il relatore abbia svolto un proficuo lavoro pur manifestando perplessità sull'ultima condizione apposta al parere, dal momento che questa condurrebbe ad una drastica riduzione del costo dell'immobile. Suggestisce, al riguardo, di espungere dalla proposta di parere tale condizione.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), *relatore*, manifesta piena apertura rispetto a proposte migliorative della proposta di parere presentata, così da conseguire il più ampio sostegno possibile. Sottolinea, quindi, di aver lavorato guardando alle finalità del decreto in esame, relative allo « sblocco » del Paese, e per favorire quanto più possibile lo snellimento delle procedure per la vendita degli immobili da dimettere. Condivide il richiamo del sottosegretario Alfano a considerare il fatto che la proprietà degli immobili stessi non è in capo al Dicastero della difesa, bensì in capo all'agenzia del demanio e ritiene invece non pertinenti le critiche riguardo al ruolo dei comuni ed ai vincoli che deriverebbero nella predisposizione delle proposte di valorizzazione dal patto di stabilità, precisando che nei prossimi mesi, con la presentazione della legge di stabilità, il quadro sarà senza dubbio più chiaro. Ribadisce, dunque, che i comuni svolgeranno un ruolo maggiore rispetto all'attuale, diventando artefici del procedimento, con importanti ritorni economici.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO ribadisce l'esigenza che il parere della Commissione non sia eccessivamente ridondante e non renda più complicata la procedura richiesta ai comuni per la valorizzazione degli immobili, affinché questi possano effettivamente essere alienati.

Michele PIRAS (SEL) sollecita, nuovamente, il relatore ed il Governo a considerare la problematica connessa all'armonizzazione della procedura con l'articolo 14 dello Statuto della regione Sardegna.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), *relatore*, nel ribadire la sua disponibilità a valutare

i rilievi prospettati, rammenta che la proposta di parere presentata, trattando la medesima questione, reitera le questioni oggetto del parere sull'atto del Governo n. 32, attuativo della delega della riforma dello strumento militare.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Elio VITO, *presidente*, comunica di aver fatto visita al fuciliere di Marina Massimiliano Latorre, rientrato in Italia da Nuova Delhi per ragioni di salute, e di

avergli testimoniato i sentimenti di vicinanza e l'auspicio di rapida guarigione da parte della Commissione. Rappresenta, quindi, le parole di riconoscenza usate dal Maresciallo Latorre rispetto al contributo di solidarietà e sostegno che questa Commissione non ha mai mancato di esprimere a lui e al suo collega Salvatore Girone in tutte le fasi della complessa vicenda che li coinvolge.

La seduta termina alle 17.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.05 alle 17.15.

ALLEGATO

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014, recante Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

con riguardo al comma 1 articolo 26, secondo periodo, valutato che il progetto potrà essere più utilmente, e in modo più mirato, essere realizzato dal privato attuatore sulla base di quanto fissato dalla Variante, ritiene che sia la medesima Variante lo strumento comunale che consente di modificare, valorizzandola, la destinazione dell'immobile;

con riferimento alle norme di cui all'articolo 26 del provvedimento, recante misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati, richiamato il parere favorevole con un'osservazione e con condizioni espresso dalla Commissione il 20 dicembre 2013 sullo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate (Atto n. 32), in attuazione della legge n. 244 del 2013;

ritenuto, conseguentemente, opportuno prevedere, con riferimento al comma 2 del citato articolo 26, che il provvedimento di individuazione degli immobili

della Difesa non più utilizzati sia trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari;

valutato, altresì, necessario che il comma 3 dell'articolo 26, in merito alla diversa destinazione urbanistica da definire, preveda che gli immobili della Difesa non destinati ad uso residenziale e non più utili a fini istituzionali siano prioritariamente destinati a finalità a carattere pubblico a favore di situazioni segnate da gravi carenze quali gli istituti di pena; dell'edilizia scolastica; di attività culturali, ambientali e di tutela del patrimonio artistico e archeologico;

con riferimento al comma 5 dell'articolo 26, in merito alla possibilità per le Regioni di adottare le occorrenti semplificazioni documentali e procedurali, relative anche alla pubblicazione degli atti, per l'approvazione delle varianti urbanistiche e per l'eventuale variazione di strumenti di pianificazione sovraordinati, discendenti dagli accordi di programma di cui al comma 4 del medesimo articolo e al fine di favorire il ruolo degli Enti territoriali in particolare per quanto concerne i Programmi Integrati di Intervento di cui alla legge 179/1992, articolo 16, sia prevista una indicazione più efficace in questa direzione;

con riferimento al comma 6 del medesimo articolo 26, attesa la titolarità esclusiva del Ministero dell'economia e finanze e dell'Agenzia del demanio su tutti

gli immobili pubblici concessi in uso gratuito ai vari dicasteri, inclusa la Difesa, considerato disomogeneo rispetto alle altre Amministrazioni il coinvolgimento del Ministero della difesa in alternativa all'Agenzia del demanio nell'alienazione, nella concessione e nella costituzione di un diritto di superficie degli immobili, alla luce di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 26,

considerato che potrebbero esserci casi in cui l'immobile sia soggetto a tutela monumentale e/o paesaggistica o archeologica e, quindi, tale da coinvolgere anche le competenze del Ministero dei Beni Culturali con le sue direzioni regionali ed i previsti pareri delle Soprintendenze, sia prevista il necessario coinvolgimento;

preso atto della volontà di escludere gli immobili per i quali, secondo le norme (articolo 56-*bis*) del cosiddetto « decreto del fare », il decreto-legge n. 69 del 2013 recante disposizioni per il rilancio dell'economica (su cui questa Commissione ha espresso un parere il 3 luglio 2013), è stata accolta la domanda di trasferimento agli enti territoriali o sono oggetto di richiesta di riesame, lasciando senza indicazioni gli immobili non richiesti dagli Enti territoriali;

ritenuto opportuno disciplinare in modo uniforme tutte le tipologie di trasferimenti di immobili tra Stato ed enti locali e, quindi, richiamando la fattispecie normativa citata si riferisce ad analoghe operazioni di trasferimento immobili tra Stato ed Enti Locali;

considerato opportuno evitare che il provento spettante all'Ente Locale venga corrisposto in tempi eccessivamente lunghi e incerti rispetto alla data in cui lo Stato ha introitato il corrispettivo del trasferimento;

considerate le eventuali esigenze di bonifica dei siti in questione e, pertanto, il peso che i costi relativi ai necessari interventi potrebbero avere nelle operazioni di dismissioni dei beni;

conosciuti i problemi di ordine catastale e topografico presenti per gli immobili della Difesa, spesso causa di ritardi e per favorire l'effettivo conseguimento dei proventi della valorizzazione, si ritiene utile introdurre l'esenzione dall'obbligo di consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale (analogamente a quanto previsto per le cessioni di beni demaniali perfezionatesi ai sensi dell'articolo 6 del Decreto-Legge del 30 novembre 2013 n. 133);

infine, con riferimento al citato comma 6, considerato opportuno prevedere che l'alienazione, concessione o costituzione del diritto di superficie riguardi in via prioritaria enti pubblici e/o Forze di Polizia e/o di soccorso pubblico che occupano immobili in locazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

al comma 1, secondo periodo sostituire « progetto di recupero dell'immobile » con « proposta di variante urbanistica per l'immobile »;

all'articolo 26, comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il provvedimento di individuazione degli immobili della Difesa non più utilizzati è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari;

all'articolo 26 comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Per gli immobili di cui all'articolo 56-*bis* DL 69/2013 non richiesti dagli Enti territoriali, i termini saranno riaperti fino al 31 dicembre 2014 ovvero saranno inseriti negli elenchi di cui a questo comma;

all'articolo 26, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: La diversa destinazione urbanistica deve prevedere prioritariamente finalità a carattere pubblico a favore di situazioni segnate da gravi carenze quali gli istituti di pena;

dell'edilizia scolastica; di attività culturali, ambientali e di tutela del patrimonio artistico e archeologico;

all'articolo 26 comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Nel caso l'immobile sia soggetto a tutela monumentale e/o paesaggistica o archeologica la concertazione coinvolgerà il Ministero dei Beni Culturali;

all'articolo 26, comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: con particolare riguardo ai Programmi Integrati di Intervento di cui all'articolo 16 della legge 179/1992;

all'articolo 26, comma 6, sostituire le parole: « l'Agenzia del demanio, ovvero il Ministero della difesa procedono » con le seguenti: « l'Agenzia del demanio procede » e aggiungere, in fine, le seguenti parole: con prelazione a favore di enti pubblici e/o Forze di Polizia e/o di soccorso pubblico che occupino immobili in locazione;

al comma 8 dell'articolo 26, 1° periodo, aggiungere dopo le parole « presente

articolo, » le parole « come pure nelle valorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 18°, primo periodo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 351/2001, convertito con modificazioni, in legge n. 410/2001 »;

all'articolo 26, comma 8, aggiungere dopo le parole « è attribuita » le seguenti parole « all'atto di alienazione o di costituzione del diritto di superficie »;

dopo il comma 8 dell'articolo 26 aggiungere il comma 9: « Ai trasferimenti previsti dal presente articolo, a quelli previsti dal decreto legislativo n. 85/2010 ed a quelli previsti dall'articolo 56-*bis* del decreto legge n. 69/2013, convertito con modificazioni, in legge n. 98/2013, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 18°, primo periodo, del decreto-legge n. 351/2001, convertito con modificazioni, in legge n. 410/2001 »;

all'articolo 26 aggiungere il comma 10: Per la bonifica dei siti è possibile affidare direttamente all'acquirente le opere di disinquinamento che potrà dedurre i costi relativi.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	21
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999. C. 2621 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	21
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 55 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	22
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	23
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 731 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e osservazione</i>)	25

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Girgis Giorgio SORIAL. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 17.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Girgis Giorgio SORIAL, *presidente*, comunica che cessa di far parte della Commissione l'onorevole Dore Misuraca, che ringrazia per il lavoro svolto, ed entra a farne parte l'onorevole Paolo Tancredi, cui porge i migliori auguri di buon lavoro.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali

ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.

C. 2621 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 settembre 2014.

Girgis Giorgio SORIAL, *presidente*, ricorda che il relatore, nella precedente seduta, aveva chiesto alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI, in risposta ai quesiti posti dal relatore, segnala che l'attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3 del dise-

gno di legge di ratifica si configura quale ipotesi del tutto marginale e che la sua attivazione non pregiudicherà la funzionalità dell'amministrazione eventualmente interessata dalle riduzioni.

Girgis Giorgio SORIAL, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2621 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica si configura quale ipotesi del tutto marginale e la sua attivazione non pregiudicherà la funzionalità dell'amministrazione eventualmente interessata dalle riduzioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.

Testo unificato C. 55 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 settembre 2014.

Girgis Giorgio SORIAL, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta, il relatore aveva chiesto alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI, in risposta ai quesiti posti dal relatore, osserva preliminarmente che il rinvio alla tabella E allegata alla legge di stabilità, previsto dal comma 3 dell'articolo 6, appare ultroneo rispetto alla legislazione contabile vigente.

Segnala, inoltre, che i contributi assegnati agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 8, in assenza di espressa deroga, saranno calcolati ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

In merito poi agli eventuali maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti da un coinvolgimento degli enti locali per la fase istruttoria, rileva come la disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, si limiti a richiamare i comuni come soggetti da sentire per l'assegnazione dei contributi, senza a tal fine prefigurare precise attività da parte dei medesimi enti. Per quanto riguarda le disposizioni di cui al medesimo articolo 8, comma 1, lettera c), fa presente che l'attività istruttoria richiesta ai comuni potrà essere svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Alla luce del ruolo che le richiamate disposizioni intendono quindi assegnare a tali enti, ritiene che l'eventuale attività istruttoria rientri nell'ambito delle ordinarie competenze dell'ente locale senza produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Girgis Giorgio SORIAL, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo unificato del progetto di legge C. 55 e abb., recante disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il rinvio alla tabella E allegata alla legge di stabilità, previsto dal comma 3

dell'articolo 6, appare ultroneo rispetto alla legislazione contabile vigente;

i contributi assegnati agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 8, in assenza di espressa deroga, saranno calcolati ai fini del rispetto del patto di stabilità interno;

gli enti locali potranno svolgere le attività istruttorie di cui all'articolo 8, comma 1, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

rilevato che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità;

valutata l'opportunità di inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria, agli articoli 8 e 9, concernenti, rispettivamente, la procedura per l'assegnazione dei contributi e i controlli e le sanzioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 6, sopprimere il comma 3;

all'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 9, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

Il sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.

C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2013-bis) e che il testo, già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato.

Con riferimento ai profili di carattere finanziario, segnala che il Senato ha apportato le seguenti modifiche al testo già approvato dalla Camera.

Sono stati soppressi l'articolo 17 (Partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale), l'articolo 20 (Protezione della fauna selvatica), l'articolo 21 (Istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale ambientale nell'Unione europea), l'articolo 22 (Valutazione di impatto ambientale VIA e valutazione ambientale strategica VAS), l'articolo 24 (Tutela delle acque e gestione delle risorse idriche). Ricorda che tali norme erano volte a superare rilievi o censure formulati dalla Commissione europea in ordine alla conformità della normativa nazionale rispetto alla disciplina comunitaria e che le richiamate soppressioni sono intervenute a seguito dell'introduzione di norme identiche, o di contenuto analogo, nell'ambito del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito in legge.

È stato soppresso, altresì, l'articolo 30 (Responsabilità civile dei magistrati), introdotto dalla Camera in prima lettura. Ricorda che la soppressione è intervenuta a seguito dell'introduzione di norme identiche, o di contenuto analogo, nell'ambito dei provvedimenti in tema di responsabilità civile dei magistrati all'esame presso il Senato.

All'articolo 3 (Immigrazione e rimpatri), è stato esteso l'ambito di applicazione degli adempimenti richiesti alle questure in materia di informazioni sull'identità e sulla nazionalità nei confronti degli stranieri detenuti; tali informazioni sono richieste non più, come previsto dal testo approvato dalla Camera, nei confronti degli stranieri extracomunitari, ma nei confronti di tutti gli stranieri detenuti. All'articolo 14 (Lavoratori della sanità), è stata rinviata di sei mesi l'abrogazione delle norme in materia di durata dell'orario di lavoro nel settore della sanità, oggetto di procedura di infrazione da parte della Commissione europea.

All'articolo 17 (Bevande a base di frutta), è stata rinviata la decorrenza dell'applicazione dei nuovi limiti sul contenuto minimo di frutta nelle bibite prodotte in Italia. È stato inoltre previsto che le bevande prodotte in precedenza possano essere commercializzate fino all'esaurimento delle scorte e non più, come previsto dal testo approvato dalla Camera, fino ad un massimo di nove mesi.

Ricorda che, riguardo alla normativa sulla concentrazione di frutta nelle bibite, la Commissione europea ha chiesto informazioni alle autorità italiane, rilevando che le nuove regole contenute nel decreto-legge n. 158 del 2012 – ora oggetto di abrogazione in base all'articolo 17, comma 2 – erano state introdotte in violazione della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/UE.

All'articolo 32 (Certificato successorio europeo), è stato precisato che nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario continuano ad applicarsi le norme del regio decreto n. 499 del 1929, recante disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province, in materia

di rilascio del certificato di eredità e di legato. Rileva che la norma sembrerebbe quindi escludere o rendere facoltativa, nei confronti dei territori nei quali vige il sistema del libro fondiario, l'applicazione della nuova disciplina sul certificato successorio europeo prevista dal regolamento CE 650/2012.

Al riguardo, non ha osservazioni da formulare con riferimento alla soppressione degli articoli 17, 20, 21, 22, 24 e 30, che è intervenuta a seguito del recepimento di norme identiche o di contenuto analogo nell'ambito del decreto-legge n. 91 del 2014 o nell'ambito di altri provvedimenti all'esame del Parlamento.

Riguardo ad altre modifiche introdotte dal Senato, ritiene che andrebbero esclusi profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario con riferimento ai seguenti articoli:

articolo 14 (Lavoratori della sanità), che rinvia di sei mesi l'abrogazione di norme oggetto di procedura di infrazione da parte della Commissione europea;

articolo 17 (Bevande a base di frutta), che rinvia la decorrenza dell'applicazione dei nuovi limiti sul contenuto minimo di frutta nelle bibite prodotte in Italia e consente, inoltre, la commercializzazione delle bevande fino all'esaurimento delle scorte;

articolo 32 (Certificato successorio europeo), che esclude o rende facoltativa, nei confronti dei territori nei quali vige il sistema del libro fondiario, l'applicazione della nuova disciplina sul certificato successorio europeo.

Riguardo, infine, alle restanti modifiche introdotte dal Senato, rileva che andrebbe confermata la possibilità di provvedere ai necessari adempimenti nell'ambito delle risorse umane e finanziarie già disponibili a normativa vigente. Fa riferimento, in particolare, all'articolo 3 (Immigrazione e rimpatri), nel quale è stato esteso l'ambito di applicazione degli adempimenti richiesti in materia di informazioni sull'identità e sulla nazionalità degli stranieri detenuti.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI, nel riservarsi di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore, chiede che l'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

Girgis Giorgio SORIAL, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

C. 731 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 731 e abb., recante delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nelle sedute del 17 e del 23 settembre 2014, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione di merito. Fa presente che in quella sede sono stati evidenziati diversi profili problematici di carattere finanziario in merito ai quali il Governo ha fornito alcuni chiarimenti, alla luce dei quali si è riservata di formulare una proposta di parere.

In particolare, ricorda che i profili problematici emersi riguardano la revisione delle modalità di utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), numero 11); la riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di pagamento effettuato entro termini abbreviati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), numero 1); la riduzione da due a un anno della durata temporale di

validità della patente dei conducenti con età superiore a ottanta anni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s).

Con riferimento, invece, ai principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e), h), i) e m), relativi, rispettivamente, alla mobilità sostenibile e al miglioramento della sicurezza stradale, all'aggiornamento e all'ammodernamento delle disposizioni concernenti lo spazio stradale e la segnaletica, al rafforzamento dei controlli sulle attività di revisione dei veicoli, all'efficacia dei controlli nelle aree aperte ad uso pubblico, nonché all'accessibilità dei dati sui veicoli e sulle infrazioni attraverso strumenti telematici, segnala che il rappresentante del Governo ha assicurato, nel corso dell'esame, che essi saranno attuati nei limiti delle attuali disponibilità finanziarie senza ulteriori oneri per le amministrazioni pubbliche coinvolte.

Analogamente, con riferimento all'iscrizione volontaria del telaio delle biciclette nel sistema informativo del Dipartimento per i trasporti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), n. 7), ricorda che il rappresentante del Governo ha assicurato, nel corso dell'esame, che essa potrà essere effettuata nei limiti degli attuali stanziamenti a favore del CED del Dipartimento per i trasporti.

Fa presente che la Commissione trasporti ha nel frattempo concluso l'esame in sede referente del nuovo testo unificato, apportando allo stesso delle modifiche, volte a recepire talune condizioni e osservazioni contenute nei pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari, che non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Alla luce di quanto premesso, segnala che la Commissione è ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea, che reca i medesimi profili problematici evidenziati nelle precedenti sedute. Rileva che, al fine di superare tali profili problematici, si potrebbe prevedere la prioritaria destinazione dei proventi di sanzioni amministrative, effettivamente riscossi, di spettanza dello Stato, alla costituzione, nell'ambito delle finalità di spesa

già previste a legislazione vigente, di un fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno e di un altro fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzati, rispettivamente, all'intensificazione dei controlli su strada e al finanziamento del Piano nazionale della sicurezza stradale nonché ai relativi programmi attuativi, senza la fissazione di specifiche percentuali di destinazione dei proventi ai suddetti fondi.

Osserva che si potrebbe prevedere, altresì, la mera conferma di quanto già previsto a legislazione vigente dall'articolo 20, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 69 del 2013, riguardo alla riduzione delle sanzioni pecuniarie in caso di pagamento effettuato nei termini abbreviati, al fine di evitare l'introduzione di ulteriori misure riduttive con conseguenti possibili effetti finanziari in termini di minor gettito.

Propone, infine, la soppressione, all'articolo 2, comma 1, lettera *s*), delle parole: « e sia effettuato senza oneri aggiuntivi per i conducenti stessi », nel caso di rinnovo annuale della patente per i conducenti di età superiore agli ottanta anni, in modo da evitare che tale rinnovo generi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ferma restando la possibilità di procedere alla soppressione del principio e criterio direttivo in materia di rinnovo biennale della patente per i predetti conducenti.

Infine, rileva che dovrebbe essere valutata l'opportunità, al fine di evitare aggravii di carattere amministrativo per gli enti interessati, di precisare che l'introduzione dell'obbligo di rendicontazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *n*), numero 12), riguardi esclusivamente gli enti per i quali non siano già previste analoghe forme di rendicontazione a legislazione vigente.

Tutto ciò considerato, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo del progetto di legge C. 731 e abb.-A, recante delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 2, comma 1, lettera *n*), numero 1), prevedendo, tra l'altro, la riduzione delle sanzioni pecuniarie, in caso di pagamento effettuato in termini abbreviati, può determinare nuovi o maggiori oneri rispetto alla disciplina prevista a legislazione vigente;

l'articolo 2, comma 1, lettera *n*), numero 11), consentendo la riassegnazione dei proventi relativi a sanzioni amministrative pecuniarie di competenza dello Stato ai fini della costituzione di due nuovi fondi, per un ammontare complessivamente pari al 35 per cento dei proventi stessi (quindi ben superiore al 16,125 per cento previsto dalla legislazione vigente), senza peraltro escludere dal computo le somme accertate ma non acquisite, può determinare nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria;

inoltre, la diversa ripartizione dei proventi derivanti dalle citate sanzioni amministrative pecuniarie può determinare ulteriori riflessi finanziari negativi, qualora le attività attualmente svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 208, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, alimentate con le sanzioni di cui trattasi, siano connotate da relativa stabilità;

l'articolo 2, comma 1, lettera *s*), prevedendo la riduzione da due a un anno della durata temporale di validità della patente dei conducenti di età superiore a ottanta anni, senza oneri aggiuntivi a carico dei conducenti stessi, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di copertura;

ritenuto pertanto che:

all'articolo 2, comma 1, lettera *n*), numero 1), la riduzione delle sanzioni pecuniarie in caso di pagamento effettuato, con termini abbreviati, debba rappresentare una mera conferma di quanto già previsto a legislazione vigente dall'articolo 20, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 69 del 2013, al fine di evitare l'intro-

duzione di ulteriori misure riduttive con conseguenti possibili effetti finanziari in termini di minori introiti;

i fondi di nuova istituzione previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera n), numero 11), debbano comunque essere alimentati dai proventi effettivamente riscossi delle sanzioni di spettanza dello Stato, attribuendo ai fondi medesimi priorità nell'ambito delle finalità di spesa già previste a legislazione vigente ed escludendo la fissazione di specifiche percentuali di destinazione, in modo da evitare il verificarsi di un effetto di spiazzamento a danno degli interventi previsti a legislazione vigente;

all'articolo 2, comma 1, lettera s), primo periodo, dovrebbe essere soppressa la previsione secondo cui il rinnovo annuale, anziché biennale, della patente per i conducenti di età superiore ad ottanta anni debba avvenire « senza oneri aggiuntivi per i conducenti stessi », in modo da evitare che tale rinnovo determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ferma rimanendo la possibilità di procedere alla soppressione del principio e criterio direttivo in materia di rinnovo biennale della patente per i predetti conducenti, contenuto nella predetta lettera s);

considerato infine che dovrebbe essere valutata l'opportunità, al fine di evitare aggravamenti di carattere amministrativo per gli enti interessati, di precisare che l'introduzione dell'obbligo di rendicontazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), n. 12), riguardi esclusivamente gli enti per i quali non siano già previste analoghe forme di rendicontazione a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 2, comma 1, lettera n), numero 1), sostituire le parole: e di misure riduttive fino alla fine del medesimo nu-

mero 1) con le seguenti: , mantenendo le misure riduttive dell'entità delle sanzioni in caso dell'assolvimento dell'obbligo del pagamento in tempi brevi, con esclusione delle violazioni per le quali sono previste la sanzione accessoria della confisca del veicolo e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di cui all'articolo 20, comma 5-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

all'articolo 2, comma 1, lettera n), sostituire il numero 11), con il seguente:

11) la revisione delle modalità di utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, in particolare prevedendo che i proventi di sanzioni amministrative, effettivamente riscossi, di spettanza dello Stato siano destinati prioritariamente ad alimentare, nell'ambito delle finalità di spesa già previste a legislazione vigente, un fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno e un fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzati, rispettivamente, all'intensificazione dei controlli su strada e al finanziamento del Piano nazionale della sicurezza stradale nonché ai relativi programmi attuativi;

all'articolo 2, comma 1, lettera s), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e sia effettuato senza oneri aggiuntivi per i conducenti stessi;

e con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di inserire, all'articolo 2, comma 1, lettera n), n. 12), dopo le parole: proprietari di strade le seguenti: ove non sia già previsto dalla legislazione vigente. ».

Il sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 17.55.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999. C. 2621 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 28

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 settembre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 15.40.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.

C. 2621 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luca PASTORINO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2621, recante ratifica del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.

Ricorda preliminarmente che la Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari è stata ratificata con la legge n. 976 del 1984, la quale ha altresì autorizzato la ratifica del Protocollo sui privilegi e le l'immunità dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti ferroviari internazionali (OTIF), nonché delle regole uniformi concernenti i contratti di trasporto ferroviario internazionale di viaggiatori e bagagli e di merci. In tale contesto rammenta che la citata OTIF ha il compito di stabilire un regime di diritto uniforme applicabile ai trasporti di viaggiatori e bagagli, nonché delle merci, in traffico internazionale diretto tra gli Stati parti della Convenzione. La Convenzione è stata emendata una prima volta con il Protocollo di modifica del 20 dicembre 1990, ratificato dall'Italia con la legge n. 211 del 1995: tale Protocollo ha operato un primo adeguamento delle disposizioni della Convenzione alle nuove esigenze dei trasporti ferroviari internazionali.

A tale riguardo, fa presente come le principali modifiche apportate dal Protocollo del 1990 possano essere sintetizzate nell'assimilazione ai trasporti effettuati sulla linea ferroviaria degli altri trasporti interni effettuati comunque sotto la responsabilità della ferrovia a completamento del trasporto ferroviario come, ad

esempio, i trasporti con pullman di tipo sostitutivo o per completare tratte non servite dalla ferrovia. Il Protocollo del 1990 ha inoltre elevato da 11 a 12 il numero dei membri del Comitato amministrativo dell'OTIF, prevedendo anche la fine della presidenza attribuita nel Comitato alla Svizzera, sostituita con l'elezione di un presidente per un mandato di cinque anni. Infine, il Protocollo del 1990 inseriva nella Convenzione il cosiddetto mandato addizionale, al fine di intensificare i controlli sulla revisione dei conti dell'OTIF, effettuata dal governo elvetico.

Per quanto riguarda il contenuto del Protocollo del 1999 che modifica la Convenzione e gli altri strumenti collegati, di cui propone la ratifica, rileva come esso si inserisca in un quadro complesso, anche in relazione alla pertinente normativa comunitaria e al ruolo dell'Unione europea in seno alla Convenzione sui trasporti internazionali ferroviari, dopo che l'Unione stessa ha aderito nel giugno 2011 alla Convenzione, come modificata nel 1999, così attenuando i potenziali conflitti tra l'ordinamento della UE e le previsioni della stessa Convenzione. In tale contesto il Protocollo del 1999 risponde alla necessità di assicurare una maggiore uniformità del diritto dei trasporti internazionali ferroviari alla luce del nuovo quadro legislativo comunitario in materia, a quel punto consolidatosi: inoltre il Protocollo del 1999 tiene conto delle importanti modifiche intervenute nell'assetto geopolitico europeo dopo la caduta dei regimi di socialismo reale e la cospicua ridefinizione dei confini, con la nascita di numerosi nuovi Stati.

Segnala inoltre come la mancata ratifica, da parte dell'Italia, delle modifiche alla Convenzione firmate nel 1999 abbia determinato l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti del nostro Paese, in quanto la nostra mancata ratifica di tali modifiche indebolisce la posizione della UE all'interno dell'OTIF, non potendo l'Unione contare sul voto italiano in seno ad alcuni comitati. Altri inconvenienti del protrarsi della mancata ratifica sarebbero

quelli di un danno d'immagine all'Italia per le lungaggini delle procedure di ratifica dopo che aveva firmato il Protocollo già nel 1999, l'impossibilità per l'Italia di partecipare al processo formativo di accordi e testi formulati all'interno dei comitati tecnici istituiti dalla Convenzione e, non da ultimo, la penalizzazione delle imprese italiane nei confronti dei concorrenti europei, in quanto rimarrebbe impedito lo sviluppo concorrenziale del mercato nel settore dei trasporti ferroviari.

Passando quindi a sintetizzare il contenuto della Convenzione, come modificata dagli emendamenti del 1999, segnala come i principali obiettivi delle predette modifiche alla Convenzione si possano sintetizzare nella distinzione di responsabilità tra gestori dell'infrastruttura e imprese di trasporto; nello sviluppo organico e nella facilitazione del trasporto ferroviario internazionale; nel superamento degli ostacoli giuridici e tecnici a questo relativi; nella ridefinizione delle condizioni relative al risarcimento dei danni in caso di incidente o di ritardo del treno.

Più in dettaglio, rileva come il Protocollo emendativo del 1999 in senso stretto consti di un Preambolo e di 7 articoli, il cui aspetto più importante riguarda gli allegati che esso modifica, ossia quello della Convenzione, del Protocollo sui privilegi e immunità dell'OTIF, e di una serie di appendici.

Specifica quindi come l'articolo 1 del Protocollo rimandi agli allegati quali parti integranti del Protocollo medesimo, che rispecchiano le modifiche apportate alla Convenzione del 1980 e relativi allegati, mentre l'articolo 2 del protocollo individua nell'OTIF il depositario provvisorio della Convenzione, come modificata, a decorrere dalla firma del Protocollo e fino all'entrata in vigore di esso. L'articolo 3 prevede che il Protocollo rimanga aperto alla firma degli Stati Parti fino al 31 dicembre 1999 a Berna, presso il depositario provvisorio. Il Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione: gli Stati Parti della Convenzione che non hanno firmato in tempo il Protocollo pos-

sono aderirvi mediante il deposito di un appropriato strumento prima dell'entrata in vigore del Protocollo del 1999.

Con riferimento all'articolo 4, evidenzia come esso contenga le clausole sull'entrata in vigore del Protocollo, fatto salvo l'articolo 3 il quale, al fine di evitare l'inesco di un circolo vizioso giuridico, contenendo le previsioni sulla firma, la ratifica o l'adesione, viene necessariamente applicato dal momento in cui il Protocollo è aperto alla firma. L'articolo 5 riguarda le dichiarazioni e le riserve previste dall'articolo 42 della Convenzione, che possono essere fatte o apposte in qualsiasi momento, ma hanno effetto solo con l'entrata in vigore del Protocollo. L'articolo 6 detta disposizioni transitorie, mentre l'articolo 7 prevede la redazione del testo del Protocollo nelle lingue francese, inglese e tedesca, la prima delle quali soltanto farà fede in caso di divergenze interpretative. È altresì prevista la possibilità di traduzione ufficiale del Protocollo in altre lingue, purché esse siano lingue ufficiali in almeno due degli Stati Parti della Convenzione.

Passando a illustrare il testo della Convenzione, che si compone di 45 articoli suddivisi in sette titoli, segnala come il titolo I contenga le norme generali relative alla costituzione dell'organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali (OTIF), gli obblighi di cooperazione degli stati membri in seno all'OTIF, l'eventuale trasferimento di competenze da parte della stessa OTIF ad altre organizzazioni internazionali, nonché il rinvio alle regole uniformi contenute nelle appendici alla Convenzione. Il titolo II contiene disposizioni comuni in materia di applicazione delle normative nazionali, disposizioni complementari che gli Stati membri possono definire tra loro, nonché in materia di esecuzione delle sentenze pronunciate in forza delle disposizioni della Convenzione. Il titolo III definisce gli organi dell'OTIF (Assemblea generale, Comitato amministrativo, Commissione di revisione, Commissione di esperti per il trasporto delle merci pericolose, Commissione per la facilitazione dell'attraversamento delle

frontiere nel traffico internazionale ferroviario, Commissione di esperti tecnici, Segretario generale) nonché le relative competenze. Il titolo IV disciplina gli aspetti finanziari dell'OTIF, in particolare per quanto riguarda il finanziamento delle spese, che è posto a carico degli Stati membri, e la verifica dei conti, mentre il titolo V disciplina la risoluzione delle controversie tra gli Stati membri in merito all'applicazione o interpretazione della Convenzione, nonché delle controversie tra gli Stati membri e l'OTIF. A tale proposito è previsto il ricorso ad un tribunale arbitrale composto sulla base di un compromesso fra le parti.

Specifica quindi come il titolo VI disciplini le modalità di modifica della Convenzione e delle regole contenute nelle appendici e il titolo VII contenga le disposizioni finali concernenti l'adesione alla Convenzione di stati o organizzazioni, l'associazione all'OTIF, la sospensione della qualità di membro all'OTIF stesso, nonché le modalità di denuncia della Convenzione e di scioglimento dell'OTIF.

In tale ambito segnala, in quanto connesso con gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 5, il quale stabilisce, al paragrafo 1, che gli Stati membri concordano di adottare tutti i provvedimenti adeguati per facilitare il traffico internazionale, prevedendo a tal fine, tra l'altro, un impegno a semplificare i controlli di frontiera, che interessano evidentemente anche i profili doganali.

In merito al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti ferroviari (OTIF), che si compone di 14 articoli, rileva come esso disciplini le immunità di giurisdizione, nonché da esecuzioni, espropri e sequestri, dell'OTIF, prevedendo altresì l'immunità da giurisdizione, arresto, detenzione, sequestro per i rappresentanti degli Stati membri dell'OTIF, nonché l'inviolabilità delle carte e documenti ufficiali, oltre a disciplinare le immunità per i dipendenti e gli esperti della stessa OTIF.

In tale ambito segnala, in quanto connesso con gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, in primo luogo l'ar-

articolo 3, il quale, al paragrafo 1, esonera dalle imposte dirette l'OTIF, nonché i suoi beni, le sue entrate e le sue attività ufficiali. La norma prevede inoltre che gli Stati membri adottino, nei limiti del possibile, disposizioni per esentare da tasse e diritti gli acquisti dell'OTIF di notevole importo strettamente necessari per le sue attività ufficiali. Il paragrafo 2 precisa che non si prevedono invece esoneri per le imposte e tasse che costituiscano remunerazione di servizi resi all'OTIF. Il paragrafo 3 specifica che i beni acquistati in regime di esonero non possono essere né venduti, né ceduti o utilizzati diversamente dalle condizioni alle quali lo Stato membro ha accordato tale esonero.

Inoltre sottolinea come l'articolo 4 esoneri da ogni diritto o tassa di importazione o esportazione i prodotti importati o esportati dall'OTIF che siano strettamente necessari alle sue attività ufficiali, mentre non viene previsto alcun esonero per i servizi o beni importati o esportati per i bisogni propri di funzionari dell'Organizzazione.

L'articolo 6 riconosce all'OTIF il diritto di ricevere e detenere fondi, valuta, denaro contante o valori mobiliari, oltre che di disporre per gli usi previsti dalla Convenzione, nonché di avere conti bancari in qualunque valuta al fine di far fronte ai suoi impegni.

Nell'ambito dell'articolo 9, il quale definisce i privilegi e le immunità dei dipendenti dell'Organizzazione, la lettera *d*) stabilisce l'esonero dall'imposta nazionale sul reddito sulle retribuzioni, salari e altri emolumenti corrisposti dall'OTIF, salva la possibilità di introdurre un prelievo interno a favore della stessa OTIF su tali redditi. La disposizione consente agli Stati membri di tener conto di tali elementi nel calcolare l'imposta sui redditi di tali persone provenienti da altre fonti. La norma non obbliga a riconoscere tale esonero fiscale alle indennità, alle pensioni e alle rendite di sopravvivenza versate dall'OTIF a suoi ex funzionari e ai loro aventi diritto.

Per quanto riguarda le appendici alla Convenzione, illustra l'appendice A, la quale reca le regole uniformi concernenti

il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori (CIV): in proposito, la relazione illustrativa del disegno di legge osserva proprio come, nell'ambito di tale appendice, le principali modifiche alla Convenzione del 1980 e strumenti allegati riguardino segnatamente gli articoli 29, 30 e 32. Il nuovo articolo 29 circoscrive con precisione la riparazione ai soli danni fisici, laddove la precedente formulazione si riferiva genericamente ad altri danni; il nuovo articolo 30 eleva l'importo massimo di risarcimento in caso di morte o ferimento, massimale che viene più che raddoppiato. L'articolo 32, introdotto *ex novo* dal Protocollo del 1999, prevede la possibilità, su istanza di parte, del risarcimento di eventuali spese di alloggio e assistenza in caso di soppressione, ritardi o mancate corrispondenze tra i treni, rinviando tuttavia alla normativa nazionale per ciò che concerne la quantificazione del danno.

In tale ambito richiama, in quanto attinenti a profili di interesse della Commissione Finanze, gli articoli 10 e 14, ai sensi dei quali il viaggiatore è tenuto ad attenersi agli adempimenti richiesti dalle dogane, anche con riferimento ai propri bagagli, nonché l'articolo 41, paragrafo 2, in base al quale, in caso di perdita totale o parziale dei bagagli, il trasportatore deve rimborsare anche i diritti doganali e il dazio di consumo già pagati.

Passa quindi a illustrare l'appendice B, la quale reca le regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci (CIM). In tale ambito richiama, in quanto attinenti a profili di interesse della Commissione Finanze, il paragrafo 4 dell'articolo 15, il quale assicura allo spedite della merce il diritto a assistere agli adempimenti doganali sulle merci e di procedere al pagamento dei diritti doganali, e il paragrafo 6, che consente al trasportatore di scegliere se espletare gli adempimenti doganali nel corso del tragitto oppure presso il luogo di destinazione delle merci. L'articolo 30, paragrafo 4, prevede inoltre, in caso di perdita totale o parziale delle merci, che il trasportatore deve rimborsare anche i diritti doganali già pagati.

L'appendice C reca il regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID). L'appendice D contiene regole uniformi concernenti i contratti di utilizzazione di veicoli nel traffico internazionale ferroviario (CUV). L'appendice E contiene le regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura nel traffico internazionale ferroviario (CUI). L'appendice F reca le regole uniformi concernenti la convalida di norme tecniche e l'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili al materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato nel traffico internazionale (APTU). L'appendice G contiene le regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale ferroviario utilizzato in traffico internazionale (ATMF).

Passando al contenuto del disegno di legge ratifica, rileva come esso consti di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo e l'ordine di esecuzione ad esso relativo. L'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione del Protocollo in 135.280 euro a decorrere dal 2014, ai quali si fa fronte a valere sullo stanziamento

di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il comma 2 reca una specifica clausola di salvaguardia nel caso di scostamenti, rispetto all'onere previsto, rilevati in sede di monitoraggio dal Ministro dell'economia e delle finanze, che in tale eventualità provvede, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente, con natura di spese rimodulabili, destinate a soddisfare obblighi comunitari e internazionali nell'ambito del Programma «Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario», dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante abolizione del finanziamento pubblico all'editoria (C. 1990 Brescia), audizione di rappresentanti di AIE (Associazione Italiana Editori), FILE (Federazione Italiana Liberi Editori), MEDIACOOP (Legacoop – Associazione Cooperative Editoriali e di Comunicazione) e FederCultura Turismo Sport – CONFSCOOPERATIVE (Confederazione Cooperative Italiane) 33

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senatrice Stefania Giannini, sull'avvio dell'anno scolastico 2014-2015 (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento e rinvio*) 33

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione di deputati della Commissione Cultura e Media del Consiglio Nazionale della Repubblica Slovacca 34

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 settembre 2014.

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante abolizione del finanziamento pubblico all'editoria (C. 1990 Brescia), audizione di rappresentanti di AIE (Associazione Italiana Editori), FILE (Federazione Italiana Liberi Editori), MEDIACOOP (Legacoop – Associazione Cooperative Editoriali e di Comunicazione) e FederCultura Turismo Sport – CONFSCOOPERATIVE (Confederazione Cooperative Italiane).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 12.15.

AUDIZIONI

Martedì 30 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Stefania Giannini.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senatrice Stefania Giannini, sull'avvio dell'anno scolastico 2014-2015.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento e rinvio).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Stefania GIANNINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e svolgere osservazioni i deputati Mara CARROCCI (PD), Luigi GALLO (M5S), Ilaria CAPUA (SCpI), Roberto SIMONETTI

(LNA), Tamara BLAŽINA (PD), Maria MARZANA (M5S), Maria Grazia ROCCHI (PD) e Maria COSCIA (PD).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ringrazia il ministro per la relazione svolta e rinvia il seguito dell'audizione ad un'altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**INCONTRI CON DELEGAZIONI
DI PARLAMENTI STRANIERI**

Martedì 30 settembre 2014.

Incontro con una delegazione di deputati della Commissione Cultura e Media del Consiglio Nazionale della Repubblica Slovacca.

L'incontro informale si è svolto dalle 15.30 alle 16.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 2629 di conversione del d.l. 133/2014 recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, di rappresentanti del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC), Raffaele Cantone, della Banca d'Italia, dell'Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica (OICE), dell'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (AISCAT), dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV Spa), dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome	35
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864-B Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	36
AVVERTENZA	37

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 settembre 2014.

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 2629 di conversione del d.l. 133/2014 recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, di rappresentanti del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC), Raffaele Cantone, della Banca d'Italia, dell'Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica (OICE), dell'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (AISCAT), dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Ente nazionale

per l'assistenza al volo (ENAV Spa), dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 8.30 alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 settembre 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Intervengono e il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso de Caro.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.

C. 1864-B Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Ermete REALACCI, presidente, avverte che la Commissione procederà all'esame del disegno di legge C. 1864-B Governo, Legge europea 2013 *bis*, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

Fa presente che l'esame si svolgerà secondo le procedure dettate dall'articolo 126-*ter* del regolamento per il disegno di legge comunitaria, in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione, alla quale è trasmessa la relazione approvata.

Ricorda altresì che l'articolo 126-*ter*, comma 5, del regolamento prevede che le Commissioni di settore possono esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di competenza. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

Propone quindi che il termine per la presentazione di proposte emendative sia fissato, se non vi sono obiezioni, a domani, 1° ottobre, alle ore 10.

La Commissione consente.

Giovanna SANNA (PD), relatore, rileva che la Commissione è oggi chiamata ad avviare l'esame della Legge europea 2013 bis, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, come risultante dall'approvazione da parte

della Camera e dalle successive modifiche apportate dal Senato della Repubblica.

Ricorda che con il disegno di legge europea 2013 bis, il Governo, nell'adempiere a quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, intende compiere un ulteriore sforzo per adeguare la normativa italiana agli obblighi derivanti dall'Unione, anche in considerazione dell'attuale semestre di Presidenza europea.

Segnala che la Commissione, con riferimento al testo esaminato in prima lettura, aveva espresso parere favorevole, approvando altresì alcuni emendamenti, riferiti all'articolo 12 (poi rinumerato articolo 17), all'articolo 15 (ora rinumerato articolo 22), nonché all'articolo 17. Segnala altresì che tali proposte emendative sono successivamente refluite nel testo all'esame dell'Assemblea.

Il testo del disegno di legge, come risultante dalle modifiche apportate dal Senato, consta di 7 Capi e 34 articoli.

Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione, segnala che il Senato ha soppresso alcuni articoli, in quanto le disposizioni in essi contenute sono in larga parte confluite nel testo del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni in legge n. 116 del 2014. Si tratta, in particolare dei seguenti articoli: l'articolo 17, le cui disposizioni in materia di partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale – Caso EU Pilot 1484/10/ENVI – sono confluite nell'articolo 16, comma 5-*bis* del citato decreto; l'articolo 21, recante modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea. Caso EU Pilot 4467/13/ENVI, che coincide sostanzialmente con il testo dell'articolo 16, commi 4 e 5, del suddetto decreto; l'articolo 22, recante ulteriori disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in ma-

teria di valutazione di impatto ambientale. Procedure di infrazione n. 2013/2170, confluito nel testo dell'articolo 15 del citato DL n. 91; infine, l'articolo 24, recante modifiche alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Procedura di infrazione n. 2007/4680, in larga parte anch'esso coincidente con il disposto dell'articolo 17, commi 2 e 3, del citato decreto.

Segnala, infine, per completezza, che all'articolo 22 (articolo 27 del precedente testo), recante disposizioni in materia di attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, nel corso dell'esame in sede referente svoltosi al Senato, sono state apportate modifiche di carattere meramente formale.

Ciò premesso, ritiene che la Commissione, per quanto attiene ai propri ambiti di competenza, possa deliberare in senso favorevole sul provvedimento in esame.

Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Decreto-legge 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.	
Audizione di rappresentanti di Discovery Italia Srl (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	38

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010. C. 2277 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	44
--	----

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999. C. 2621 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
---	----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	45
--	----

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
---	----

ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	46
---	----

ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo MoVimento 5 stelle</i>) ...	51
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 30 settembre 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 15.30.

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti di Discovery Italia Srl.
(*Svolgimento e conclusione*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Marinella SOLDI, *Amministratore delegato di Discovery Italia Srl*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Paolo COPPOLA (PD), Matteo MAURI (PD) e Lorenza BONACCORSI (PD).

Marinella SOLDI, *Amministratore delegato di Discovery Italia Srl*, fornisce ulteriori precisazioni.

Michele Pompeo META, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Discovery Italia Srl per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 settembre 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 16.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010.

C. 2277 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Giorgio BRANDOLIN (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il disegno di legge C. 2277 di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo sul sistema globale di navigazione satellitare civile tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia, fatto a

Bruxelles il 22 settembre 2010 e approvato dal Senato il 2 aprile 2014.

Osserva che la necessità di una ratifica nazionale deriva dal fatto che l'accordo appartiene alla categoria degli « accordi misti » cioè conclusi nei settori di competenza concorrente tra Unione europea e Stati membri e che quindi devono essere sottoposti alla ratifica degli Stati membri dell'Unione (a differenza di quello che avviene per gli accordi in materie di competenza esclusiva dell'UE come la politica commerciale comune).

Ricorda che la politica europea di navigazione satellitare è finalizzata a mettere a disposizione dell'Unione europea due sistemi di navigazione satellitare (GNSS – sistema globale di navigazione satellitare civile), realizzati rispettivamente dal programma Galileo e dal programma EGNOS. Il programma Galileo, avviato dal 2003, è un sistema di posizionamento e navigazione satellitare civile sviluppato come alternativa al GPS USA, controllato dal Pentagono. Il programma mira a realizzare la prima infrastruttura mondiale di navigazione e posizionamento via satellite concepita espressamente per scopi civili. Il sistema è strutturato su 30 satelliti e la sua entrata in servizio è prevista per la fine del 2014; l'Italia è peraltro l'unico Paese ad aver sviluppato un proprio ricevitore. Il sistema EGNOS controlla e migliora la qualità dei segnali emessi dai sistemi globali di navigazione satellitare e dovrà quindi integrare l'operatività di Galileo anche attraverso la gestione dell'infrastruttura, la manutenzione, il perfezionamento e l'aggiornamento del sistema, la commercializzazione e le operazioni di certificazione e normalizzazione connesse al programma. La Norvegia è il principale Stato non membro dell'Unione europea che coopera al programma Galileo fin dai suoi inizi, all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE).

Evidenzia che il provvedimento in esame è costituito dal disegno di legge di autorizzazione alla ratifica e dal testo dell'Accordo di cooperazione tra l'Unione europea, gli Stati membri della stessa e la Norvegia. Il disegno di legge a sua volta

reca tre articoli che, rispettivamente autorizzano la ratifica, recano l'ordine di esecuzione e fissano la data di entrata in vigore.

Per quanto concerne il testo dell'Accordo, volendo sottolineare le previsioni più significative, rileva che l'articolo 1 individua l'obiettivo principale dell'Accordo nell'ulteriore rafforzamento della cooperazione tra le Parti per quanto concerne la navigazione satellitare. L'articolo 2 reca le definizioni dei termini più importanti utilizzati nel testo dell'Accordo e l'articolo 3 stabilisce i principi della cooperazione, tra cui, in particolare, la libertà di prestare servizi di navigazione satellitare sui territori delle Parti e la libertà di utilizzare tutti i servizi di Galileo ed EGNOS. L'articolo 4 prevede, tra le altre cose, la cooperazione, nell'ambito dell'Unione internazionale delle comunicazioni, nel campo dello spettro-radio, tutelando adeguate assegnazioni di frequenze per i sistemi di navigazione satellitare e con particolare riguardo alla ricerca e all'eliminazione delle interferenze. L'articolo 5 disciplina gli impegni della Norvegia relativi alle installazioni a terra della strumentazione necessaria, l'adozione delle misure di protezione e sicurezza delle medesime installazioni e la possibilità di accesso a tutti i soggetti autorizzati dall'Unione europea. Si prevede altresì l'obbligo di informazione reciproca in merito ad ogni evento che possa rappresentare una minaccia o un attentato alla sicurezza delle installazioni a terra o al loro esercizio. L'articolo 6 prevede l'impegno alla protezione dei sistemi globali di navigazione satellitare da ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile. L'articolo 7 rinvia, per quanto riguarda lo scambio e la protezione di informazioni classificate all'Accordo UE-Norvegia del 22 novembre 2004 sulle procedure di sicurezza dello scambio di informazioni, auspicando l'istituzione di un quadro giuridico specifico su quelle relative al programma Galileo. L'articolo 8 disciplina l'applicazione di una politica uniforme di controllo delle esportazioni e di non proliferazione dei dati e beni attinenti alle

tecnologie di Galileo. L'articolo 9 evidenzia l'interesse della Norvegia di accedere al servizio pubblico regolamentato (PRS) di Galileo, vale a dire al servizio ad accesso ristretto riservato agli utenti autorizzati del settore pubblico. L'articolo 10 definisce l'impegno ad un approccio coordinato all'interno degli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione in relazione ai sistemi di navigazione satellitare, anche allo scopo di favorire l'interoperabilità dei diversi sistemi. L'articolo 11 contiene l'obbligo per le Parti di consultarsi, ogni volta che una di esse ne faccia richiesta, su questioni concernenti l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo e di risolvere attraverso tali procedure di consultazione eventuali divergenze che potessero insorgere. L'articolo 12 fissa, infine, i tempi di entrata in vigore dell'Accordo, le procedure per introdurre eventuali modifiche e gli effetti che deriverebbero in caso di estinzione dell'Accordo.

In considerazione della rilevanza degli sviluppi del settore della navigazione satellitare e dell'importanza che assume l'impegno dell'Unione europea in tale settore, rispetto al quale appare sicuramente positiva la cooperazione con la Norvegia, presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.

C. 2621 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la

pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Vincenzo GAROFALO (NCD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il disegno di legge C. 2621, già approvato dal Senato, che autorizza alla ratifica del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali del 1980 (COTIF). Il protocollo è stato sottoscritto a Vilnius nel 1999. A seguito delle modifiche la convenzione è stata quindi rinominata con l'acronimo COTIF 99.

In via preliminare ricorda che l'articolo 3 della proposta di legge 1620 Oliaro ed altri, assegnata alle Commissioni Esteri e Trasporti, e di cui non è stato ancora avviato l'esame, prevede all'articolo 3 una norma di autorizzazione alla ratifica di detto Protocollo, nell'ambito di misure volte allo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci.

Evidenzia che la Convenzione COTIF è stata firmata dai 41 Paesi aderenti (Paesi dell'Unione europea, Vicino Oriente e Maghreb) al fine di regolare il trasporto ferroviario internazionale di merci, passeggeri e bagagli per gli aspetti di diritto internazionale privato e delineare regole uniformi per i contratti di trasporto ferroviario. Rileva che la necessità di una modifica di tale Convenzione attraverso un Protocollo si è imposta alla fine degli anni Novanta a seguito dell'evoluzione del quadro normativo in sede europea, in particolare in conseguenza dell'adozione del primo « pacchetto ferroviario ». A tal fine l'OTIF, l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti ferroviari internazionali con funzioni di segretariato permanente della Convenzione, ha adottato nel 1999 il Protocollo oggetto della ratifica in esame, al fine di stabilire e sviluppare prescrizioni uniformi a livello internazionale e adottare misure efficaci per eliminare gli ostacoli frapposti al passaggio di frontiera nel trasporto internazionale ferroviario.

Ricorda che dalla firma del Protocollo, nel 1999, il quadro normativo europeo ha subito ulteriori evoluzioni, attraverso l'adozione di altri due « pacchetti ferroviari », recepiti nel nostro ordinamento, mentre è in corso di recepimento un'ulteriore direttiva europea, 2012/34/UE, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico. Proprio in considerazione delle modifiche intervenute, la Commissione europea – in vista dell'adesione dell'Unione europea alla Convenzione COTIF 99, avvenuta a giugno del 2011 ed efficace a partire da 1° luglio 2011 – aveva concordato con l'Organizzazione medesima le modalità per rendere omogenei i rispettivi ordinamenti e aveva invitato i Paesi dell'Unione europea che avevano ratificato la Convenzione o che si accingevano a farlo a non applicare nel periodo transitorio, precedente alla suddetta adesione, gli allegati in contrasto con la normativa europea. L'adesione dell'Unione europea alla COTIF 99 fa sì che la stessa Unione possa esprimere, nei comitati e nelle commissioni tecniche istituiti dalla Convenzione, un voto rappresentativo di tutti gli Stati membri aventi diritto.

In tal senso la relazione illustrativa al provvedimento rileva che, per effetto della mancata ratifica della nuova convenzione COTIF 99, come modificata dal Protocollo del 1999, è stata avviata a carico dell'Italia una procedura di pre-contenzioso (EU Pilot 5943/13/MOVE), nella quale si chiede di accelerare il processo di ratifica, in relazione al fatto che, non potendo contare sul voto dell'Italia in seno ad alcuni Comitati, l'Unione risulterebbe indebolita nel consesso OTIF. Segnala che, in caso di mancato adeguamento ai rilievi mossi in sede europea, sussiste un rischio concreto che la Commissione europea proceda alla apertura formale di una procedura di infrazione.

Inoltre, evidenzia che la mancata ratifica del protocollo ha fin qui impedito all'Italia di partecipare al processo formativo di accordi e testi formulati all'interno dei comitati tecnici istituiti dalla Convenzione.

In questo quadro, segnala i principali obiettivi della Convenzione, come modificata dal Protocollo: la distinzione di responsabilità tra gestori dell'infrastruttura e le imprese di trasporto; lo sviluppo organico e il superamento degli ostacoli giuridici e tecnici relativi alla circolazione ferroviaria internazionale; la ridefinizione delle condizioni relative al risarcimento dei danni in caso di incidente o di ritardo del treno. A tale ultimo riguardo, le principali modifiche apportate dal protocollo riguardano gli articoli 29, 30 e 32 dell'appendice A della Convenzione, concernente il contratto di trasporto internazionale per ferrovia di viaggiatori. Il nuovo articolo 29 circoscrive ai soli danni fisici gli «altri danni» da risarcire, rispetto alla morte, al ferimento o al pregiudizio dell'incolumità fisica o psichica, risarciti ai sensi degli articoli 27 e 28; il nuovo articolo 30 eleva l'importo massimo di risarcimento in caso di morte o ferimento, massimale che viene più che raddoppiato; l'articolo 32, introdotto *ex novo* dal protocollo del 1999, prevede la possibilità, su istanza di parte, del risarcimento di eventuali spese di alloggio e assistenza in caso di soppressione, ritardi o mancate corrispondenze tra treni, rinviando tuttavia alla normativa nazionale per ciò che concerne la quantificazione del danno.

L'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica valuta gli oneri derivanti dall'applicazione del protocollo in 135.280 euro a decorrere dall'anno 2014. L'onere, derivante dall'aumento del contributo annuale dell'Italia all'OTIF, è posto a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli esteri.

Alla luce dei benefici che potrebbero derivare dalla ratifica di tale protocollo all'Italia, sia in relazione all'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato, sia per la possibilità di partecipare attivamente alle attività connesse allo sviluppo della normativa, anche al fine di non incorrere in una procedura di infrazione da parte della Commissione in caso

di mancata ratifica, presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 2*).

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 settembre 2014.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 3*).

Mirella LIUZZI (M5S) presenta, a nome del proprio gruppo, una proposta alternativa di parere contrario (*vedi allegato 4*).

Roberta OLIARO (SCpI) con riferimento al piano strategico nazionale della portualità e della logistica, di cui all'articolo 29, ritiene che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti debba fare una ricognizione della situazione esistente, che a suo giudizio dovrebbe essere la base per la redazione del piano, al fine di evitare l'erogazione di finanziamenti per opere che non siano volte allo sviluppo dei traffici marittimi. Ritiene inoltre che andrebbero precisati, all'interno del decreto-legge, i criteri sui quali si baserà la redazione del piano.

Diego DE LORENZIS (M5S) invita il relatore a trasformare in condizione sia l'osservazione di cui al punto *c*), a suo giudizio assai rilevante in quanto orientata allo sviluppo della banda larga, sia quella di cui al punto *d*), integrandola nel senso di prevedere che anche le successive revisioni del piano nazionale della portualità e della logistica siano trasmesse alle competenti Commissioni parlamentari ai fini dell'espressione del parere.

Vincenzo GAROFALO (NCD) nel ringraziare il relatore per l'articolata proposta di parere, giudica opportuno procedere alla votazione del parere all'esito del ciclo di audizioni tuttora in corso presso la Commissione competente in sede referente, anche al fine di poter integrare la proposta di parere con eventuali spunti che dovessero derivarne. Ritiene che le previsioni recate dall'articolo 29 permettano di affrontare adeguatamente anche le questioni evidenziate dalla collega Oliaro, in quanto il piano della portualità può risultare lo strumento adeguato per coordinare le iniziative delle singole Autorità portuali ed evitare forme improprie di concorrenza interne al sistema. Ritiene pertanto opportuno che sia il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a defi-

nire un piano nazionale che stabilisca gli indirizzi entro i quali le singole Autorità portuali sono chiamate ad operare, pur condividendo l'esigenza sottolineata dal relatore che sulla proposta di piano sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Giudica tale percorso corretto anche al fine di destinare i finanziamenti ad interventi che possano coordinarsi anche in relazione ad altre infrastrutture di trasporto, in modo da realizzare un sistema integrato dei trasporti che non abbia sovrapposizioni dannose ai fini della competitività dei soggetti che operano nel sistema stesso.

Michele Pompeo META, *presidente*, con riferimento all'articolo 1, comma 11, giudica necessario che il rappresentante del Governo indichi alla Commissione quali sono i contratti di programma a cui si applica la disposizione, precisando se nel perimetro di applicazione rientrano i soli contratti già stipulati, ovvero anche quelli in fase di istruttoria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.15.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010 (C. 2277 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010 (C. 2277 Governo, approvato dal Senato),

premessi che:

lo sviluppo del sistema di posizionamento e navigazione satellitare Galileo costituisce una politica strategica fonda-

mentale per l'Europa in campo civile e commerciale, in considerazione delle implicazioni dal punto di vista della ricerca tecnologica e della rilevanza delle sue applicazioni;

risulta pertanto opportuno promuovere e agevolare le iniziative che permettono di partecipare ai programmi di navigazione satellitare sviluppati dall'Unione europea anche a Stati che, come la Norvegia, non ne sono membri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999. (C. 2621 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999 (C. 2621 Governo, approvato dal Senato),

premesso che:

la ratifica del suddetto Protocollo comporta rilevanti benefici sia per il corretto funzionamento del trasporto ferroviario internazionale di merci, sia per la possibilità dell'Italia di partecipare alle attività connesse alla definizione della normativa tecnica nel settore;

proprio in relazione a tali finalità anche su iniziativa parlamentare è stata sollecitata la ratifica del Protocollo, mediante la presentazione della proposta di legge n. 1620, Oliaro ed altri, « Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF), adottata a Berna il 9 maggio 1980 (Protocollo 1999), fatto a Vilnius il 3 giugno 1999, e altre disposizioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario del merci »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. (C. 2629 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge recante « Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive » (C. 2629 Governo),

premessi che:

i commi da 1 a 8 dell'articolo 1 prevedono la nomina dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Spa a commissario per la realizzazione della tratta ferroviaria Napoli-Bari, con un mandato di due anni, prevedendo procedure, anche in deroga al contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'opera, volte a velocizzarne il completamento;

il comma 9 del medesimo articolo estende l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche alla realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina;

il comma 10 dell'articolo 1 dispone, al primo periodo, l'approvazione per legge del contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI Spa, stipulato l'8 agosto 2014 e, al secondo periodo, l'integrazione del finanziamento, per un importo di 220 milioni di euro, per gli interventi contenuti nel contratto di programma parte servizi 2012-2014;

per quanto concerne le previsioni di cui al primo periodo del citato comma 10, si osserva che l'ordinamento vigente dispone che la stipulazione dei contratti di programma con Ferrovie dello Stato e dei relativi aggiornamenti abbia luogo previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, a cui lo schema di contratto è trasmesso corredato dal parere del CIPE; si segnala pertanto l'opportunità che, pur mantenendo l'obiettivo di accelerare la conclusione delle procedure relative alla definizione del contratto di programma in oggetto, sia comunque prevista la sottoposizione dello stesso, prima della stipulazione, al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

il comma 11 dell'articolo 1 prevede l'approvazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di tutti i contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale;

l'applicazione di tale disposizione comporta che, mediante contratti di programma, siano stabiliti i diritti aeroportuali che invece, in base alla normativa vigente in ambito europeo (direttiva 12/2009/CE) e nazionale (decreto-legge n. 1 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012, con cui la citata direttiva è stata recepita) sono determinati dal gestore aeroportuale, previa consultazione delle compagnie aeree operanti nello scalo, sulla base dei modelli tariffari stabiliti dall'Autorità di regolazione dei tra-

sporti; l'Autorità ha provveduto ad approvare e pubblicare i modelli tariffari in questione in data 22 settembre 2014, per cui, a seguito di tale approvazione, il nuovo sistema di determinazione dei diritti aeroportuali risulta applicabile;

occorre pertanto circoscrivere in modo tassativo l'ambito di applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 11 dell'articolo 1, prevedendo che essa si applichi ai contratti di programma che già risultano sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e indicando espressamente di quali contratti di programma si tratti;

la puntuale indicazione dei contratti di programma ai quali si applicano le disposizioni di cui al primo periodo del comma 11 dell'articolo 1 risulta tanto più opportuna in considerazione del fatto che non appare appropriato il riferimento, di cui al medesimo periodo, agli aeroporti di interesse nazionale, dal momento che la procedura per l'individuazione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di interesse nazionale, disciplinata dall'articolo 698 del codice della navigazione, non è stata completata e, di conseguenza, non è stato finora adottato il decreto del Presidente della Repubblica con cui si deve provvedere a tale individuazione;

al comma 11 dell'articolo 1 si introduce inoltre una misura di semplificazione in base alla quale, con riferimento agli scali aeroportuali di interesse nazionale, per cui vale la considerazione espressa nel paragrafo precedente, il parere favorevole espresso dalle Regioni e dagli enti locali interessati sui piani regolatori aeroportuali comprenda ed assorba, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori;

l'articolo 3, al fine di accelerare la realizzazione di opere infrastrutturali, destina 3.890 milioni di euro per il periodo 2013-2020 al Fondo « sblocca cantieri »;

le risorse di cui all'articolo 3 saranno destinate, tra le altre cose, ad interventi

indicati come cantierabili entro il 31 dicembre 2014, vale a dire il completamento della copertura del passante ferroviario di Torino, l'ammodernamento della tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico Bologna-Lecce, la tratta Colosseo-Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma; ad interventi indicati come cantierabili entro il 30 giugno 2015, vale a dire l'ulteriore lotto costruttivo della tratta AV/AC Verona-Padova, la messa in sicurezza dell'asse ferroviario Cuneo-Ventimiglia, il Terzo valico dei Giovi Milano-Genova, il Nuovo valico del Brennero e il completamento della Linea 1 della metropolitana di Napoli; ad interventi indicati come cantierabili entro il 31 agosto 2015, vale a dire la metropolitana di Torino, la tramvia di Firenze, il quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca-Pistoia e gli aeroporti di Firenze e Salerno; come evidenziato nel corso dell'audizione informale di Assoport, tenutasi presso la Commissione Ambiente in data 29 settembre scorso, alcune delle opere citate potrebbero favorire lo sviluppo dei traffici afferenti ai porti, attraverso il superamento di strozzature e l'interconnessione con le reti transeuropee di trasporto;

il medesimo articolo 3 prevede inoltre che, in caso di mancato rispetto dei termini, i finanziamenti siano riassegnati per la realizzazione di ulteriori opere infrastrutturali, tra le quali l'intervento sul tratto Oreto-Notarbartolo della metropolitana di Palermo e l'adeguamento della metropolitana di Cagliari;

l'articolo 5 introduce disposizioni in materia di concessioni autostradali, prevedendo che, su proposta dei concessionari, possa essere modificato il rapporto concessorio mediante la stipula di un atto aggiuntivo o di un'apposita convenzione unitaria, di cui il concessionario predisponesse il nuovo piano economico finanziario;

risulta opportuno, in relazione alle facoltà attribuite agli attuali concessionari di proporre modifiche del rapporto con-

cessorio, ampliandone l'ambito di applicazione e rivedendone il piano economico finanziario, stabilire che nell'atto aggiuntivo o nell'apposita convenzione unitaria previsti al comma 1 dell'articolo 5 siano determinati i termini entro i quali il concessionario è tenuto a completare la realizzazione degli interventi previsti nelle originarie convenzioni e di quelli inseriti nello stesso atto aggiuntivo ovvero nella convenzione unitaria, nonché le clausole penali relative al mancato rispetto di tali termini;

l'articolo 6, comma 1, prevede la concessione, fino al 31 dicembre 2015, di un credito d'imposta IRES e IRAP, entro il limite massimo del 50 per cento dell'investimento, per la promozione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga laddove le condizioni di mercato siano insufficienti a garantire l'investimento privato;

la disposizione rinvia la definizione delle modalità di attuazione a uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dall'approvazione della legge di conversione; al riguardo si evidenzia l'opportunità di circoscrivere le misure applicative da definire mediante decreto, eliminando il riferimento esplicito al satellite e limitando gli interventi ai comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, al fine di accelerare l'operatività dell'intervento e renderlo più incisivo possibile; per le medesime finalità risulterebbe altresì opportuno, relativamente alla procedura di adozione del decreto, sopprimere il concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze;

i successivi commi del medesimo articolo 6 intervengono anch'essi con disposizioni volte ad agevolare la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica, prevedendo norme di semplificazione e ampliamento degli ambiti di intervento;

l'articolo 28 interviene nel settore aeroportuale, prevedendo disposizioni relative alle indennità e ai diritti di imbarco del personale di volo (commi 1-3) e all'organizzazione del pronto soccorso aeroportuale (commi 4-7), nonché misure volte a rendere sistematica la collaborazione tra Aeronautica militare ed ENAC ai fini della fornitura dei servizi di navigazione aerea;

l'articolo 29 prevede l'adozione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del piano strategico nazionale della portualità e della logistica, che contempli anche la razionalizzazione, il riassetto e l'accorpamento delle Autorità portuali esistenti, da effettuare ai sensi della legge n. 84 del 1994;

si osserva in proposito che dovrebbero essere precisati, in relazione alla finalità di migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, i contenuti e gli obiettivi del piano e l'ambito di intervento; per quanto riguarda in particolare il riassetto e l'accorpamento delle Autorità portuali, occorrerebbe chiarire se il riferimento alla legge n. 84 del 1994 implichi che tali operazioni possano essere effettuate soltanto nel caso di soppressione delle Autorità che hanno perso i requisiti minimi di traffico previsti; in ogni caso, in considerazione dell'importanza del piano strategico in questione, risulta necessario prevedere, relativamente alla procedura di adozione, che sullo schema di decreto recante la proposta di piano sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

si segnala altresì l'opportunità di prevedere un termine temporale entro il quale sottoporre il citato piano a verifica e aggiornamento;

il comma 2 dell'articolo 29 prevede che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, le Autorità portuali presentino alla Presidenza del Consiglio un resoconto degli interventi inerenti la logistica portuale in corso di realizzazione o da intraprendere, con i

relativi cronoprogrammi e piani finanziari, ai fini della selezione degli interventi ritenuti più urgenti per il loro inserimento nel piano strategico o per interventi sostitutivi;

i commi 1 e 2 dell'articolo 32 equiparano le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, in via transitoria fino al 31 dicembre 2014, alle strutture ricettive all'aperto, con conseguente applicazione dell'IVA agevolata del 10 per cento, anziché dell'aliquota ordinaria del 22 per cento; tale disposizione intende promuovere lo sviluppo della nautica da diporto e rilanciare i porti turistici nazionali, che hanno registrato conseguenze molto pesanti per effetto dell'applicazione della tassa di stazionamento;

il comma 3 del medesimo articolo 32, modificando le disposizioni dettate in proposito dalla legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), prevede che il sistema telematico centrale della nautica da diporto includa, oltre all'archivio telematico e allo sportello telematico del diportista, anche l'ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto e risolve i problemi che erano emersi in sede di adozione dello schema di regolamento di delegificazione chiamato a disciplinare il sistema telematico centrale;

l'articolo 39 modifica alcuni dei criteri previsti per la fruizione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive;

i commi da 1 a 4 dell'articolo 41 prevedono la destinazione, a determinate condizioni, di risorse del fondo di sviluppo e coesione, per un ammontare di 40 milioni per il 2014 e di 20 milioni per il 2015, alla copertura dei costi del sistema di trasporto pubblico locale della regione Calabria, al fine di superare l'attuale situazione di disavanzo;

il comma 5 dell'articolo 41 differisce al 31 dicembre 2015 il blocco, scaduto il 30 giugno 2014, delle azioni esecutive nei confronti delle imprese esercenti il tra-

sporto ferroviario regionale nella regione Campania ed interessate dal piano di rientro dalla situazione di disavanzo: si prevede inoltre che i pignoramenti effettuati non vincolino gli enti debitori e i terzi pignorati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) *al comma 10 dell'articolo 1, sostituire il primo periodo con il seguente: « Per accelerare la conclusione del contratto il cui periodo di vigenza è scaduto e consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, il contratto di programma 2012-2016 parte investimenti, sottoscritto in data 8 agosto 2014, è stipulato tra Rete Ferroviaria Italiana e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione »;*

2) *al comma 11 dell'articolo 1 sostituire il primo periodo con il seguente: « Per consentire l'avvio degli investimenti previsti, i contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori aeroportuali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni », specificando nominativamente i contratti di programma ai quali si applica la disposizione così riformulata;*

3) *all'articolo 6, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso 7-ter, alinea, sopprimere le parole: « e via satellite »;*

b) *al medesimo capoverso, lettera c), numero 3) sostituire le parole « superiore ai 10.000 abitanti » con le seguenti: « compresa tra 10.000 e 50.000 abitanti »;*

c) al capoverso 7-quater sopprimere le parole da: « nei Comuni » fino alla fine del capoverso;

4) al comma 1 dell'articolo 29 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Lo schema di decreto recante la proposta di piano di cui al presente comma è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato »;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che nell'atto aggiuntivo o nell'apposita convenzione unitaria di cui al medesimo comma 1 siano espressamente e chiaramente determinati i termini entro i quali il concessionario è tenuto a completare la realizzazione degli interventi previsti nelle originarie convenzioni e di quelli inseriti nell'atto aggiuntivo ovvero nella convenzione unitaria, nonché le clausole penali relative al mancato rispetto di tali termini;

b) con riferimento al comma 1 dell'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire nell'ambito del decreto-legge le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure relative alla concessione del credito d'imposta, circoscrivendo le misure applicative da definire mediante il decreto ministeriale di cui al capoverso 7-septies, al fine di rendere l'intervento in questione operativo quanto

prima possibile; per le medesime finalità si valuti altresì l'opportunità, con riferimento alla procedura di adozione del decreto ministeriale, di sopprimere il concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) con riferimento all'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ampliare la portata degli interventi a favore della realizzazione di reti di telecomunicazione a banda ultralarga, prevedendo:

1) la realizzazione di un catasto nazionale delle infrastrutture;

2) l'agevolazione della posa della fibra ottica sfruttando i percorsi di altri servizi di pubblica utilità sia esterni che interni agli immobili;

3) l'obbligo di infrastrutturazione per tutti i nuovi edifici;

4) l'aggiunta delle opere per il collegamento a Internet nell'elenco delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 4 della legge n. 847 del 1964;

5) l'impiego di eventuali economie derivanti dall'attuazione del « Piano nazionale banda larga » per l'avvio del « Piano strategico banda ultralarga »;

d) con riferimento al comma 1 dell'articolo 29, valuti la Commissione di merito di prevedere un termine temporale entro il quale sottoporre il piano nazionale della portualità e della logistica ad una verifica e ad un conseguente aggiornamento.

ALLEGATO 4

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. (C. 2629 Governo).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di competenza, l'Atto Camera 2629 di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 1, al fine di accelerare la realizzazione delle tratte ferroviarie Napoli-Bari e Messina-Catania-Palermo, conferisce all'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato l'incarico di commissario attribuendo a quest'ultimo ampi poteri in deroga e introducendo notevoli alleggerimenti procedurali, persino ulteriori rispetto a quelli già previsti nella legge. Questo riconoscimento avviene senza però chiarire in dettaglio la natura dei rapporti tra i poteri conferiti allo stesso Commissario e le procedure contenute nel Codice dei contratti pubblici;

il potere conferito al Commissario di bandire le gare anche sulla base dei soli progetti preliminari, così come stabilito al comma 2 dell'articolo 1, rischia di essere una semplificazione eccessiva e quindi potenzialmente dannosa poiché annulla la possibilità di presentare eventuali migliorie e modifiche così come solitamente avviene durante l'importante fase di approvazione dei progetti;

sebbene il finanziamento degli interventi di cui in parola sia a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il comma 6 dell'articolo 1 conferisce al Commissario la possibilità di avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, senza però specificare quale tipo di apporto potrebbe fornire quest'ultima;

il comma 10 dell'articolo 1 delinea, in deroga a quanto stabilito dalla legge n. 238/1993, una nuova procedura di approvazione del Contratto di programma 2012 – 2016 parte investimenti tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti precludendo completamente la possibilità, da parte del CIPE e delle competenti commissioni parlamentari, di esprimere un parere. Suddetta procedura risulterebbe essere dunque fortemente lesiva delle potestà conferite a questi ultimi;

il comma 11 dell'articolo 1 prevede l'approvazione dei contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale, senza chiarire nel dettaglio quali di questi saranno interessati da tale procedura;

tra gli interventi di cui all'articolo 3, sono presenti esose opere ferroviarie la cui realizzazione non risulta giustificata alla luce delle previsioni di traffico (sia passeggeri che merci) e dell'elevato impatto

ambientale e sociale. Per alcune di queste, quali ad esempio il Terzo valico dei Giovi linea AV/AC Milano-Genova, sarebbe auspicabile procedere ad un annullamento della realizzazione dell'opera, in favore di un ammodernamento e messa in sicurezza delle linee preesistenti;

il comma 1 dell'articolo 6 interviene sull'articolo 33 DL 179/2012 (convertito con modificazioni in L 221/2012) recante « Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture » prevedendo in favore dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica la possibilità di avvalersi di crediti di imposta su IRES e IRAP fino a un massimo del 50 per cento dell'investimento effettuato per la realizzazione di reti a banda ultralarga in zone nelle quali non sono previsti specifici piani attuativi, ricorrendo determinate condizioni stabilito nello stesso primo comma;

sebbene l'intervento di per sé non presenta criticità rilevanti. Dubbi permangono, tuttavia, sulla concreta efficacia dello stesso e sull'interesse dei fornitori a effettuare gli investimenti previsti. È un dato di fatto, infatti, come in alcune zone del Paese i bandi previsti per la realizzazione del Piano banda ultralarga siano andati deserti per mancanza di interesse da parte degli operatori pur a fronte del riconoscimento di stanziamenti a fondo perduto. Non si comprende pertanto, cosa conduce a ritenere che il riconoscimento di un credito di imposta nella misura indicata possa avere maggior fortuna;

il secondo comma dell'articolo 6 interviene sull'articolo 6 del DL 145/2013 (convertito con modificazioni con legge 9/2014) c.d. decreto destinazione Italia recante « Misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed agenda digitale » prevedendo interventi di semplificazione anche per la posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti per la realizzazione di reti di banda larga e ultralarga. L'intervento perfeziona il testo del decreto De-

stinazione Italia e non si segnalano criticità particolari. Bisogna tuttavia, rilevare come anche in questo caso gli interventi concreti sono demandati a un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, originariamente previsto già dal decreto Destinazione Italia, che al momento (già da tempo scaduti i termini relativi) non risulta essere stato emanato;

i commi 3 e 4 dell'articolo 6 prevedono delle semplificazioni in relazione all'aumento delle dimensioni degli impianti per la telefonia mobile. In mancanza di un'analisi dell'impatto che tali interventi possono avere per il miglioramento della penetrazione della banda ultralarga mobile non si può esprimere un giudizio sul merito del provvedimento che, in ogni caso, avrà un impatto sui cittadini che vivono nelle vicinanze di impianti di telefonia venendo di fatto reso non più necessario il controllo sull'impatto che l'aumento delle dimensioni degli impianti può avere con riferimento all'inquinamento elettromagnetico dagli stessi generato;

l'articolo 29, comma 1, nel prevedere l'adozione di un piano strategico nazionale della portualità e della logistica per tramite di un DPCM esautorata completamente il Parlamento escludendo la possibilità alle competenti commissioni parlamentari di contribuire in questa delicata operazione di riordino e razionalizzazione;

sebbene l'esigenza di procedere ad ulteriori riordini della legge n. 84/1994 sia diffusamente percepita soprattutto dagli operatori marittimi e portuali, dai lavoratori e dalle stesse Autorità Portuali, dettando di fatto l'urgenza di un riassetto in questo ambito, sarebbe auspicabile che il Parlamento non venisse privato delle proprie potestà e venisse, piuttosto, chiamato a contribuire fattivamente nell'approvazione di un piano che risulta essere oltre che tecnico anche politico;

sebbene l'articolo 39, nel modificare alcuni criteri per la fruizione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emis-

sioni complessive, introduce delle migliorie al DL n. 83 del 2012, risulta potenzialmente lesivo del sistema produttivo italiano il riconoscimento dell'agevolazione anche nel caso di sola immatricolazione in Italia del veicolo e non più di acquisto

dello stesso all'interno dei confini nazionali,

esprime

PARERE CONTRARIO.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abbinate (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	54
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	57

ATTI DEL GOVERNO:

Parere parlamentare sul programma di utilizzo, per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa, prevista dal medesimo articolo 3, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale Atto n. 108 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	55
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere</i>)	60

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale e sulle principali problematiche in materia di energia (<i>Seguito esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	55
---	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Davide CRIPPA.

La seduta comincia alle 13.40.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abbinate.
(Parere alla IX Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 settembre 2014.

Guido GALPERTI (PD), *relatore*, come preannunciato nell'ultima seduta formula una proposta di parere favorevole con

condizioni ed osservazioni volta a recepire da un lato alcuni adeguamenti necessari alla normativa europea che oltretutto non comportano nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica e dall'altro alcune sollecitazioni emerse nel corso del dibattito (*vedi allegato 1*).

Gianluca BENAMATI (PD) nel ringraziare il relatore per gli approfondimenti svolti dichiara sin d'ora il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore e la disponibilità, qualora ce ne fossero le condizioni, a procedere all'espressione del parere già nella seduta odierna.

Marco DA VILLA (M5S), intervenendo sull'ultima questione posta dal collega Benamati, pur non sussistendo alcuna contrarietà da parte del suo gruppo a proce-

dere all'espressione del parere nella giornata di oggi, evidenzia l'assenza di esponenti di alcuni gruppi parlamentari.

Davide CRIPPA, *presidente*, in considerazione dell'assenza di alcuni gruppi parlamentari ed essendo il provvedimento in titolo già previsto all'esame della Commissione anche per la seduta di domani, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Davide CRIPPA.

La seduta comincia alle 13.50.

Parere parlamentare sul programma di utilizzo, per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa, prevista dal medesimo articolo 3, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale.

Atto n. 108.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 24 settembre.

Vincenzo FOLINO (PD), *relatore*, tenuto conto del dibattito fin qui svoltosi preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*) che mira a recepire le indicazioni emerse in sede di discussione.

Marco DA VILLA (M5S), pur non esprimendo la contrarietà del suo gruppo a concludere l'esame del provvedimento nella seduta odierna, svolge le medesime considerazioni già avanzate in precedenza, ritenendo più opportuno il rinvio della votazione.

Gianluca BENAMATI (PD), nel condividere la proposta di parere formulata dal relatore dichiara la disponibilità del proprio gruppo a rispettare il calendario già previsto pur sottolineando l'opportunità che la Commissione organizzi i propri lavori anche secondo principi di efficienza.

Davide CRIPPA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 30 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Davide CRIPPA.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale e sulle principali problematiche in materia di energia.

(Seguito esame del documento conclusivo e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del documento conclusivo dell'indagine in titolo, rinviato nella seduta del 24 settembre 2014.

Davide CRIPPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) segnala che i colleghi del M5S hanno già presentato alcune proposte di modifica ed integrazione alla proposta di documento conclusivo da lui esaminata nella scorsa seduta. Comunica che altri colleghi hanno preannunciato la volontà di fare pervenire anche ulteriori osservazioni. Si impegna quindi ad elaborare quanto prima una nuova versione del documento conclusivo, da consegnare alla Commissione per la

conclusione dell'esame. Svolge, infine, alcune considerazioni in risposta all'intervento svolto dal collega Bombassei nella scorsa seduta e si dichiara sin da ora disponibile a recepire ulteriori sollecitazioni che dovessero pervenire da parte dei gruppi.

Davide CRIPPA, *presidente*, evidenzia come tra le questioni che riterrebbe opportuno inserire nell'ambito delle conclusioni del documento vi sia anche la questione dei pompaggi. Si tratta, a suo giudizio, di un tema rilevante, sollevato nel corso delle audizioni e che vede allo stato dell'arte, contrapposte le posizioni di Terna ed Enel. Ritiene altresì che tale questione ove risolta potrebbe essere oggetto di una proposta di legge sottoscritta da parte di tutti i gruppi parlamentari, qualora, come sembrava nel corso dell'audizione, fosse condivisa nel merito.

Sottopone infine all'attenzione dei colleghi anche la questione del trasporto marittimo e dell'opportunità di prevedere interventi improntati a principi di efficienza energetica, prevedendo ad esempio la trasformazione a metano dei traghetti, tipologia di intervento che potrebbe oltretutto rappresentare un valido aiuto per il rilancio del settore della cantieristica navale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abbinate.**PROPOSTA DI PARERE**

La X Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato della proposta di legge Meta C. 1512 e abbinate, recante « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 »,

premessi che:

la proposta di legge impatta su uno dei settori industriali più strategici del nostro Paese, l'industria automobilistica, che conta all'incirca 1,2 milioni di addetti sul territorio, rappresenta il 16,5 per cento del gettito fiscale complessivo, pari al 4,5 per cento del PIL, che ha affrontato in questi anni una crisi senza precedenti di tutta la filiera dei produttori italiani di veicoli – auto, veicoli commerciali e industriali, ma anche rimorchi e semirimorchi (la cui produzione nazionale copriva fino a poco tempo fa la quota maggioritaria del mercato italiano – circa il 65 per cento – oggi in forte calo);

in particolare, il comparto della produzione di rimorchi e semirimorchi pesanti e leggeri ha sofferto una gravissima crisi delle attività economiche e dei consumi, con perdite di fatturato prolungate e molto pesanti. Il mercato si è ridotto ad un terzo di quello che si registrava nel 2008 per i rimorchi pesanti (- 62,6 per cento per l'anno 2013 sul 2008) e a meno della metà per i rimorchi leggeri (-44,7 per cento nel 2013 sul 2008), con conseguenze gravissime per le aziende produttrici (come dimostra il caso CIR, il principale operatore nazionale del set-

tore, il cui stato di crisi è in discussione in questi giorni al Ministero dello sviluppo economico), per l'indotto, per l'occupazione di settore e, non ultimo, per i livelli di sicurezza e di qualità ambientale sulle strade (si ricorda, che il 67 per cento del parco rimorchi circolante ha oltre 10 anni di età);

in assenza di risorse pubbliche da destinare al sostegno del comparto servono misure di supporto indirette, che, senza comportare oneri a carico della finanza pubblica, siano in grado di rilanciare il settore e premiare i produttori e gli acquirenti che, nonostante la crisi, continuano ad investire in prodotti innovativi, anche a tutela dei livelli di sicurezza sulle strade e dei livelli di qualità dell'aria e dell'ambiente;

una di queste misure è rappresentata dall'incremento della velocità massima in autostrada dei convogli autovettura-rimorchio leggero (come le vetture che trainano le caravan) da 80 a 100 km/h. Tale previsione, oltre ad eliminare un problema di sicurezza stradale dato dall'intralcio alla fluidità del traffico che tali convogli oggi rappresentano, faciliterebbe l'utilizzo dei rimorchi leggeri per uso turistico con rilevanti conseguenze positive sullo sviluppo del mercato italiano di tali veicoli. Occorre segnalare che il limite di velocità di 80 km/h, previsto in Italia, non trova riscontro in Germania, Austria, Benelux e Francia,

dove è stata da tempo modificata la disciplina della circolazione stradale nel senso qui indicato, con l'effetto di disincentivare i camperisti europei a viaggiare sulle strade italiane. Occorre altresì rilevare che la disposizione in questione risulterebbe conforme a quanto già previsto dalla direttiva 2007/46/CE, relativa alle omologazioni europee dei rimorchi, che già prevede una velocità massima per i rimorchi leggeri pari a 100 km/h;

risulterebbe altresì opportuno prevedere l'aumento della tolleranza della massa massima consentita per gli autotreni e autoarticolati dotati di strumentazione di sicurezza. Il beneficio di tale norma ricadrebbe sul calcolo della massa massima consentita per possessori di autotreni e autoarticolati costituiti da un'unità motrice omologata Euro V o successivi e da una unità trainata, che, se provvisti delle dotazioni a fini di sicurezza o di riduzione dell'impatto ambientale rese progressivamente obbligatorie nel corso degli ultimi anni, potrebbero viaggiare con una massa complessiva non superiore del 10 per cento alla massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione. L'aumento del limite di tolleranza del 5 per cento rispetto a quanto già previsto dal vigente codice della strada andrebbe a beneficio degli utenti che stanno investendo in veicoli sicuri ed efficienti, rispetto agli utenti che ancora circolano con veicoli più vecchi e non rispondenti agli attuali requisiti e indirettamente rappresenterebbe uno stimolo per il rinnovo del parco veicoli,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 6, provveda la Commissione di merito ad anteporre il seguente comma: « 01. Alla lettera *e*) del comma 3 dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e 100 km/h, nel caso

di treni, di cui alla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 54, costituiti da un autoveicolo di categoria M1 o N1 trainante un rimorchio di categoria O1 o O2, come definiti dal comma 2 dell'articolo 47 »;

2) provveda la Commissione di merito a sostituire il comma 2 dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con il seguente: « 2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 metri, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filo snodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 metri; gli autotreni e i filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 metri in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 167 del codice della strada, che gli autotreni e autoarticolati costituiti da un'unità motrice omologata Euro V o successivi e dotata di controllo elettronico della stabilità, e da una unità trainata dotata di controllo elettronico della stabilità e di protezioni antincastro posteriori conformi a normativa comunitaria, possano circolare con una massa complessiva che non superi del 10 per cento la massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione. Le sanzioni previste dal comma 2 si applicano all'eccedenza rispetto al limite di cui al periodo precedente;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità, all'articolo 3, comma 1, di sostituire la lettera *a)* con la seguente:

« *a)* al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « la definitiva esportazione » sono inserite le seguenti: « per

reimmatricolazione » e le parole da « restituendo » fino a « carta di circolazione » sono sostituite dalle seguenti: « restituendo le targhe, il certificato di proprietà e la carta di circolazione, oppure relativa denuncia di smarrimento, furto o distruzione »; al medesimo articolo 3, comma 2-*bis*, valuti conseguentemente l'opportunità di sopprimere le parole: « o demolito ».

ALLEGATO 2

Parere parlamentare sul programma di utilizzo, per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa, prevista dal medesimo articolo 3, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 108.

PROPOSTA DI PARERE

La X Commissione,

esaminato il programma di utilizzo, per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa, prevista dal medesimo articolo 3, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale (Atto n. 108);

ricordato in proposito che l'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, recante « Norme in materia di attività produttive » autorizza, a partire dal 1999, il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ad avvalersi, mediante appositi contratti, di esperti o società specializzate per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, analisi e studio nei settori delle attività produttive;

rilevato che si tratta di un atto che viene presentato annualmente alle Commissioni parlamentari, usualmente al termine dell'esercizio di riferimento;

segnalata infine al Governo, in relazione all'esiguità dello stanziamento, ammontante a poco più di 100.000 euro, l'opportunità di verificare l'effettiva utilità dell'espressione da parte delle competenti Commissioni parlamentari,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i <i>call center</i> presenti sul territorio italiano.	
Sulla pubblicità dei lavori	61
Audizione del Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	61

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013- <i>bis</i> . C. 1864-B Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	62
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati.	
Sulla pubblicità dei lavori	64
Audizione di rappresentanti di Unioncamere (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	64
Audizione di esperti della materia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	65

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 30 settembre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 13.25.

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i *call center* presenti sul territorio italiano.

Sulla pubblicità dei lavori.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso

l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

(*Svolgimento e conclusione*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, introduce l'audizione.

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Cesare DAMIANO, *presidente*, interviene per formulare quesiti e osservazioni, ai quali replica il sottosegretario Teresa BELLANOVA.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dopo aver svolto alcune considerazioni conclusive, ringrazia il sottosegretario per l'importante contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 settembre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.

C. 1864-B Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che la Commissione procede all'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge europea 2013-bis, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato. Rileva, preliminarmente, che il disegno di legge n. 1863, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre) – che rappresenta l'altro strumento legislativo, previsto dalla legge n. 234 del 2012, con il quale l'Italia provvede ad attuare gli obblighi imposti dall'Unione europea – è stato approvato in via definitiva dal Senato lo scorso 17 settembre 2014. Avverte che l'esame del disegno di legge n. 1864-B avrà luogo ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Re-

golamento, per cui la Camera potrà esaminare esclusivamente le modifiche apportate dal Senato e gli emendamenti ad esse conseguenti. Ricorda, altresì, che la Commissione esamina le parti di sua competenza del predetto disegno di legge, assegnato in sede referente alla XIV Commissione, e conclude tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione; gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione sono trasmessi, unitamente alla relazione stessa, alla XIV Commissione, che dovrà a sua volta approvarli, potendo respingerli esclusivamente per motivi di compatibilità comunitaria o di coordinamento generale: a tal fine, gli emendamenti presentati in Commissione saranno sottoposti al vaglio preventivo della presidenza della Commissione, sulla base delle specifiche regole di ammissibilità. In ogni caso, segnala che l'unico articolo riferibile alle competenze della Commissione è l'articolo 14, il quale – nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento – è stato modificato solo al fine di incrementare da sei a dodici mesi il termine a decorrere dal quale ha efficacia l'abrogazione del comma 13 dell'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

Avverte, pertanto, che, al fine di consentire la conclusione dell'esame del provvedimento in esame entro la giornata di mercoledì 1° ottobre, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge in esame sarà fissato per le ore 19 della giornata odierna.

La Commissione prende atto.

Anna GIACOBBE (PD), *relatore*, ricorda preliminarmente che con il disegno di legge europea 2013-bis si recano norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare ri-

guardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. Quanto ai profili di competenza della Commissione, fa notare che l'unica modifica apportata dal Senato riguarda il comma 1 dell'articolo 14, recante disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Nel far presente che tale comma dispone l'abrogazione delle norme che escludono l'applicazione, per il personale delle aree dirigenziali degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, della disciplina generale relativa al riposo giornaliero e, per il solo personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, di quella in materia di durata media massima dell'orario di lavoro settimanale, stabilite rispettivamente dagli articoli 7 e 4 del decreto legislativo n. 66 del 2003, osserva che l'intervento di modifica realizzato al Senato si limita ad ampliare da sei a dodici mesi il termine di decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge, scaduto il quale ha effetto la predetta abrogazione. Fa notare che, poiché le norme di cui si dispone l'abrogazione rinviano, per la definizione della normativa sull'orario di lavoro e sui riposi giornalieri, anche alla disciplina contrattuale, si prevede, conseguentemente, la cessazione dell'applicazione di tale disciplina a decorrere dal dodicesimo mese successivo all'entrata in vigore della legge. Nel segnalare che l'abrogazione in esame è connessa alla procedura di infrazione n. 2011/4185 aperta dalla Commissione europea, fa presente che, in relazione a tale abrogazione, i commi 2 e 3 dell'articolo 14 – non modificati dal Senato – rimettono alle regioni ed alle province autonome l'attuazione, prima del termine di decorrenza della medesima abrogazione, di processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi degli enti ed aziende del proprio Servizio sanitario volti a garantire la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari e l'ottimale funzionamento delle strutture, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità do-

vranno, invece, definire la disciplina delle deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero del personale del Servizio sanitario nazionale preposto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle cure, prevedendo equivalenti periodi di riposo compensativo, immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare, ovvero, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti non sia possibile per ragioni oggettive, adeguate misure di protezione del personale stesso. Si ricorda che il personale preposto nelle strutture sanitarie ai suddetti servizi rientra tra quelli per i quali la normativa dell'Unione europea consente deroghe alle norme in materia di riposo giornaliero, fermo restando il rispetto delle prescrizioni in materia di riposo compensativo o di protezione appropriata. In conclusione, preso atto del limitato ambito delle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento e considerata l'opportunità di completare il processo di adeguamento della normativa interna all'ordinamento europeo, ritiene che si possa senz'altro esprimere una valutazione favorevole alla XIV Commissione. Si riserva, comunque, di valutare eventuali proposte che verranno formulate nel dibattito.

Claudio COMINARDI (M5S) chiede al relatore chiarimenti in ordine alle disposizioni dell'articolo 14, soprattutto per quanto concerne la definizione delle deroghe alle norme sul riposo settimanale per il personale sanitario, sottolineando come tale personale spesso sia chiamato a svolgere mansioni delicate nell'ambito di un orario di lavoro stressante e prolungato, che non consente un adeguato riposo. Fatto presente che la stessa Commissione europea, al riguardo, ha posto vincoli piuttosto stringenti all'Italia, avviando una procedura d'infrazione per violazione delle norme in tema di riposo giornaliero e durata massima dell'orario di lavoro settimanale, si chiede se il provvedimento in esame, così come formulato, tenga effettivamente conto dei rilievi formulati a livello europeo.

Anna GIACOBBE (PD), *relatore*, osserva che il tema in questione è stato già ampiamente discusso nel corso della prima lettura alla Camera del provvedimento, fa notare che il comma 1 dell'articolo 14 mira proprio a risolvere la procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, disponendo l'abrogazione delle norme che escludono l'applicazione, per il personale delle aree dirigenziali degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, della disciplina generale relativa al riposo giornaliero e, per il solo personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, di quella in materia di durata media massima dell'orario di lavoro settimanale Rilevato, quindi, che tale abrogazione va nella direzione della salvaguardia della salute dei lavoratori, riconoscendone i diritti sanciti a livello europeo in materia di orario di lavoro e di riposo giornaliero, fa notare che anche i commi 2 e 3 del richiamato articolo 14 offrono adeguate garanzie in tal senso. Infatti, rileva che tali commi, oltre ad assicurare la continuità dei servizi sanitari essenziali rimettendo alle regioni e alle province autonome il compito di attuare i necessari processi di riorganizzazione, rinviando per la definizione delle deroghe alle norme in materia di riposo giornaliero alla contrattazione collettiva nazionale, peraltro assicurando il rispetto delle prescrizioni in materia di riposo compensativo o di protezione appropriata, così come previsto a livello europeo. In ogni caso, ricorda che l'oggetto dell'esame odierno è circoscritto alla modifica apportata dal Senato, che si limita ad ampliare da sei a dodici mesi il termine di decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge ai fini della produzione degli effetti abrogativi contemplati dalla medesima norma.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare, ricordando che il termine per la presentazione di

emendamenti al disegno di legge n. 1864-B è fissato alle ore 19 della giornata odierna. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame alla seduta convocata nella giornata di domani.

La seduta termina alle 14.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 30 settembre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati.

Sulla pubblicità dei lavori.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti di Unioncamere.

(Svolgimento e conclusione).

Cesare DAMIANO, *presidente*, introduce l'audizione, avvertendo che i rappresentanti di Unioncamere hanno depositato agli atti della Commissione un documento, del quale autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Claudio GAGLIARDI, *Segretario generale di Unioncamere*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Dopo un intervento del deputato Carlo DELL'ARINGA (PD), che formula alcune considerazioni sulla relazione svolta,

Cesare DAMIANO, *presidente*, ringrazia gli ospiti per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di esperti della materia.

(Svolgimento e conclusione).

Cesare DAMIANO, *presidente*, introduce l'audizione, avvertendo che gli esperti della materia hanno depositato agli atti della Commissione documenti, dei quali autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Tito BOERI, *professore di economia presso l'Università commerciale «Luigi Bocconi»*, Roberto CICCIOMESSERE, *ricercatore a contratto ed esperto di valutazione dei centri per l'impiego*, e Michele COLASANTO, *professore di sociologia economica presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e presidente dell'Agenzia del lavoro della provincia di Trento*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Davide TRIPIEDI (M5S), Carlo DELL'ARINGA (PD), Irene TINAGLI (SCpI) e Claudio COMINARDI (M5S).

Roberto CICCIOMESSERE, *ricercatore a contratto ed esperto di valutazione dei centri per l'impiego*, Tito BOERI, *professore di economia presso l'Università commerciale «Luigi Bocconi»* e Michele COLASANTO, *professore di sociologia economica presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e presidente dell'Agenzia del lavoro della provincia di Trento*, replicando, rendono precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ringrazia gli ospiti per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	66
DL 133/14: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	66
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	68

INTERROGAZIONI:

5-03063 Cozzolino: Condizioni igieniche delle sedi dei vigili del fuoco interne all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino	70
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	71

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge, recanti « Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare » (C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu e C. 2578 Binetti): rappresentanti del Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base (CSA), della Fondazione promozione sociale di Torino, della Fondazione Marino per l'autismo onlus, della Società della salute della Valdinievole e della Uniamo F.I.M.R. onlus-Federazione italiana malattie rare	70
---	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 settembre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.15.

Sull'ordine dei lavori.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno in modo da passare subito all'esame in sede consultiva e poi allo svolgimento delle interrogazioni, su richiesta del rappresentante del Go-

verno che interverrà per rispondere alla interrogazione 5-03063 Cozzolino.

La Commissione concorda.

DL 133/14: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 25 settembre 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è convocata, in sede consultiva, per il seguito dell'esame del disegno di legge C. 2629, di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014, recante « Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive », per il parere alla VIII Commissione (Ambiente).

Ricordando, altresì, che nella seduta precedente ha svolto la relazione, chiede se ci siano colleghi che intendono intervenire.

Anna Margherita MIOTTO (PD), nel confermare il suo assenso all'impostazione dell'articolo 16 relativo all'ospedale di Olbia, avanza alcuni rilievi sulle disposizioni recate dall'articolo 28 in tema di pronto soccorso aeroportuale. In primo luogo, auspica un coinvolgimento del Ministero della salute nella predisposizione delle linee guida per i gestori aeroportuali previste dal comma 7. Ritiene, inoltre che le strutture di pronto soccorso aeroportuale debbano essere integrate nella programmazione regionale in materia sanitaria.

Manifesta preoccupazione per l'inclusione nel patto di stabilità dei contributi e i benefici a favore degli studenti, anche con disabilità, per 15 milioni di euro, e del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per 20 milioni di euro. Ritiene che si possa ipotizzare di inserire nel parere una condizione volta a superare tale inclusione.

La seduta, sospesa alle 14.25, è ripresa alle 14.30.

Paolo BENI (PD) concorda con la collega Miotto sulla necessità di un coinvolgimento del Ministero della salute nella predisposizione delle linee guida per i gestori aeroportuali per i servizi di pronto soccorso. Ritiene, inoltre, che vada approfondita la questione relativa alla proroga della convenzione con la Croce Rossa Italiana, alla luce del processo di riforma

che ha interessato tale ente ed ha separato, conferendo loro una diversa natura giuridica, le articolazioni a livello provinciale dalla struttura nazionale.

Matteo MANTERO (M5S) si associa alle considerazioni dei colleghi sulla necessità di un coinvolgimento del Ministero della salute nella predisposizione delle linee guida da parte dell'ENAC per i gestori aeroportuali per i servizi di pronto soccorso, sottolineando che occorre in ogni caso assicurare la gratuità del servizio e livelli di assistenza adeguati.

Richiama l'attenzione della Commissione sulle disposizioni recate dall'articolo 35 in tema di inceneritori, da considerarsi in maniera estremamente negativa. Evidenzia che la prevista saturazione del carico termico implica la possibile combustione di rifiuti che potrebbero essere riciclati, andando in controtendenza rispetto a quanto accade nel resto dell'Europa, e rappresenta un grave pericolo per la salute dei cittadini, con conseguente aggravio dei costi per il Servizio sanitario nazionale. Ribadisce pertanto la necessità di una valutazione di impatto sanitario prima della realizzazione di questo tipo di impianti.

Pierpaolo VARGIU, *presidente e relatore*, nel rilevare che le disposizioni recate dall'articolo 35 appaiono più propriamente di competenza della Commissione di merito, osserva che quasi sempre le attività umane hanno ricadute sullo stato di salute della popolazione interessata.

Massimo Enrico BARONI (M5S) richiama l'attenzione sulle criticità delle disposizioni recate dall'articolo 16 relativo all'ospedale di Olbia, anche sulla base della sua partecipazione alla missione svolta dalla Commissione nello scorso mese di luglio. Osserva in proposito che non appare equilibrato il rapporto tra posti letto per acuti e quelli per post-acuti, rilevando che questi ultimi sono sicuramente più appetibili per i soggetti privati in quanto garantiscono maggiori ricavi. Ricorda in proposito che l'accordo siglato

prevede un tetto di spesa pari a 55,6 milioni di euro annui che può assicurare un rientro dell'investimento qatarino in circa 18 anni. In ogni caso sottolinea con preoccupazione il fatto che il Qatar sarebbe stato individuato, in base ad alcuni articoli di stampa, come uno dei principali finanziatori dell'ISIS.

Complessivamente, rileva che l'accordo, stipulato con una procedura assolutamente non trasparente, appare molto favorevole per gli investitori esteri e implica una deroga alle disposizioni vigenti difficilmente comprensibile, evidenziando che su tale vicenda la classe politica regionale è apparsa assumere posizioni uniformi. Ribadisce, pertanto, la propria contrarietà ad una norma che non risponde alle esigenze di salute della popolazione sarda e prevede una sorta di assegno in bianco a favore degli investitori esteri.

Gian Luigi GIGLI (PI) osserva che il comma 7 dell'articolo 28 avrebbe bisogno di una correzione di natura linguistica in quanto l'espressione « linee guida » viene probabilmente adoperata in maniera impropria rispetto al suo uso corrente in ambito sanitario, posto che l'obiettivo della norma sembrerebbe quello di garantire standard adeguati in tutte le strutture. Nel condividere le preoccupazioni espresse dalla collega Miotto in relazione all'articolo 42, evidenzia il rischio di una contrazione della spesa non solo per le finalità richiamate dalla collega ma anche per i contributi alle scuole paritarie e per quelli destinati all'erogazione gratuita dei libri di testo.

Paola BINETTI (PI) manifesta la disponibilità ad intervenire nella prossima seduta per poter permettere lo svolgimento dei successivi punti all'ordine del giorno della Commissione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente e relatore*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.

C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, per l'esame in sede consultiva del disegno di legge « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis » (C. 1864-B Governo), approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Avverte, poi, che le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul suddetto disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea. La relazione potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati.

Ricorda, inoltre, che oggi alle ore 18 è fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Ileana Cathia PIAZZONI (Misto-LED), *relatore*, ricorda che il disegno di legge all'esame della Commissione reca Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis, approvato dalla Camera lo scorso mese di giugno e recentemente modificato dal Senato. In questa lettura la Camera potrà esaminare ed eventualmente modificare solo le disposizioni non approvate nel medesimo testo da entrambe le Camere.

Prima di soffermarsi sulle parti di competenza della XII Commissione, per

completezza di esposizione ricorda che il provvedimento in esame è uno dei due nuovi strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea previsti dalla legge n. 234 del 2012, che ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Fa presente, che con l'entrata in vigore della legge n. 234, la legge comunitaria annuale prevista dalla legge n. 11 del 2005 è sostituita da due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea e la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea con conseguente apertura di procedure di infrazione.

La legge di delegazione europea 2013 è stata approvata definitivamente il 17 settembre 2014 dal Senato, mentre la legge europea 2013-*bis*, essendo stata modificata nel corso dell'iter parlamentare, è nuovamente all'esame della Camera.

Passando, quindi, ad illustrare i contenuti del disegno di legge in esame, per quanto di competenza della XII Commissione, fa presente che il comma 1 dell'articolo 14, norma introdotta dall'Assemblea della Camera in prima lettura, dispone l'abrogazione, decorsi 12 mesi (6 mesi nel testo approvato in prima lettura dalla Camera) dalla entrata in vigore della legge in oggetto, delle norme (articolo 41 comma 13 del decreto-legge n. 112 del 2008 e articolo 17 comma 6-*bis* del decreto legislativo n. 66 del 2003) che escludono l'applicazione, per il personale delle aree dirigenziali degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, della disciplina generale relativa al riposo giornaliero e, per il personale del ruolo sanitario del SSN, di quella in materia di durata media massima dell'orario di lavoro settimanale. Tale disciplina generale prevede la garan-

zia che la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario (articolo 4 del decreto legislativo n. 66 del 2003) e che il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore (articolo 7 del decreto legislativo n. 66 del 2003).

Segnala, inoltre, che poiché le norme di cui si dispone l'abrogazione rinviano, per la definizione della normativa sull'orario di lavoro e i riposi giornalieri, anche alla disciplina contrattuale, si prevede, conseguentemente, anche la cessazione dell'applicazione di tale disciplina a decorrere dal dodicesimo mese successivo all'entrata in vigore della legge.

In relazione a tale abrogazione, i commi 2 e 3 dell'articolo 14 – non modificati dal Senato – rimettono alle regioni ed alle province autonome l'attuazione, prima del termine di decorrenza della medesima abrogazione, di processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi degli enti ed aziende del proprio Servizio sanitario volti a garantire la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari e l'ottimale funzionamento delle strutture, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità dovranno, invece, definire la disciplina delle deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero del personale del Servizio sanitario nazionale preposto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle cure, prevedendo equivalenti periodi di riposo compensativo, immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare, ovvero, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti non sia possibile per ragioni oggettive, adeguate misure di protezione del personale stesso. Si ricorda che il personale preposto, nelle strutture sanitarie, ai suddetti servizi rientra tra quelli per i quali la normativa dell'Unione europea consente deroghe alle norme in materia di riposo giornaliero, fermo re-

stando il rispetto delle prescrizioni in materia di riposo compensativo o di protezione appropriata.

L'abrogazione in esame è connessa alla procedura di infrazione n. 2011/4185 aperta dalla Commissione europea.

In conclusione, si riserva di valutare gli eventuali emendamenti che dovessero essere presentati e successivamente a presentare una proposta di relazione da trasmettere alla XIV Commissione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

INTERROGAZIONI

Martedì 30 settembre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 14.25.

5-03063 Cozzolino: Condizioni igieniche delle sedi dei vigili del fuoco interne all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Emanuele COZZOLINO (M5S), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per gli impegni assunti per superare la situazione di disagio nelle sedi dei vigili del fuoco interne all'aeroporto di Fiumi-

cino anche se rileva che al momento risulta solo lo smontaggio delle strutture di una cucina non ancora ripristinata. Prende atto delle informazioni fornite circa la concessione a titolo gratuito di tali strutture da parte ente gestore dell'aeroporto.

Nel ricordare che il MoVimento 5 Stelle ha tentato di inserire nel decreto-legge sulla sicurezza negli stadi la previsione di maggiori risorse a favore del corpo dei vigili del fuoco, ribadisce l'auspicio che la ristrutturazione delle sedi presso l'aeroporto di Fiumicino possa terminare entro l'anno in corso.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 settembre 2014.

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge, recanti « Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare » (C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu e C. 2578 Binetti): rappresentanti del Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base (CSA), della Fondazione promozione sociale di Torino, della Fondazione Marino per l'autismo onlus, della Società della salute della Valdinievole e della Uniamo F.I.M.R. onlus-Federazione italiana malattie rare.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.20.

ALLEGATO

5-03063 Cozzolino: Condizioni igieniche delle sedi dei vigili del fuoco interne all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Cozzolino richiama l'attenzione del Ministro dell'interno sulle condizioni di grave fatiscenza e degrado in cui verserebbero le sedi dei vigili del fuoco interne all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino.

Il tema segnalato è da tempo all'attenzione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che si è già attivato per risolvere in maniera strutturale le problematiche esistenti.

Voglio precisare, innanzitutto, che tali sedi sono state messe a disposizione del Ministero dell'interno, a titolo gratuito, dall'ente gestore Aeroporti di Roma a cui competono, in ottemperanza alla legge 2 dicembre 1991, n. 384, le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per i servizi telefonici, per il condizionamento estivo ed invernale, per l'energia elettrica, acqua, gas e pulizia.

Al fine di migliorare l'efficienza, la funzionalità e il decoro delle suddette sedi, nel mese di maggio 2013 è stato richiesto ad Aeroporti di Roma di effettuare una serie di interventi, raccogliendo anche i suggerimenti del personale ivi impiegato e delle organizzazioni sindacali.

In risposta a tale sollecitazione, l'ente gestore ha confermato, per la fine del prossimo mese di ottobre, la partenza dei lavori di totale rifacimento della cucina e della mensa della sede centrale.

Entro la fine dell'anno, poi, avranno inizio i lavori di completo ricondizionamento delle sedi est e ovest, comprensivi dell'ampliamento delle autorimesse, con la definitiva bonifica da manufatti in amianto ad oggi soggetti ad attività di monitoraggio a norma di legge.

Nel primo quadrimestre del 2015 è previsto l'avvio degli interventi presso la sede Delta e il completamento dei lavori nella sede centrale, incluso il consistente aumento della cubatura dei locali di quest'ultima, al fine di realizzare gli spazi per ospitare tutti gli armadietti del personale, liberando da essi le camerate e i corridoi.

Preciso, inoltre, che le infiltrazioni di acqua dai solai della sede ovest sono risolte ormai da mesi. Ad ogni buon conto, i lavori di ricondizionamento in programma prevedono il completo rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura di tale sede.

È stata, poi, effettuata la rimozione delle controsoffittature delle sedi est e ovest, al fine di risolvere il problema della presenza di roditori ed insetti, che non è stato possibile debellare con altri metodi.

Assicuro, comunque, che, fino al completamento dei lavori previsti, il Dipartimento dei vigili del fuoco, tramite i propri servizi sanitari e tecnici, continuerà a vigilare sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza del personale in servizio presso l'aeroporto Leonardo da Vinci.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini e C. 1859 Oliverio, recanti disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Audizione dei rappresentanti del comune di Bevagna (PG) 72

Audizione dei rappresentanti del Corpo forestale dello Stato 72

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 72

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*. C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento e rinvio*) 73

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 75

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 settembre 2014.

Nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini e C. 1859 Oliverio, recanti disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

**Audizione dei rappresentanti
del comune di Bevagna (PG).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.55.

Audizione dei rappresentanti del Corpo forestale dello Stato.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO.

La seduta comincia alle 15.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la

pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.

C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Massimo FIORIO, *presidente*, ricorda che alle ore 15 è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti. Al riguardo, ricorda che, a norma dell'articolo 70, comma 2, del regolamento, la Commissione è chiamata ad esprimersi solo sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti.

Colomba MONGIELLO (PD), *relatore* ricorda che il disegno di legge europea 2013 bis, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, torna all'esame della Camera per le parti ulteriormente modificate dal Senato.

Per quanto riguarda la competenza della XIII Commissione Agricoltura, di particolare rilievo risultano le modifiche introdotte all'articolo 17, introdotto durante l'esame presso la Camera, e relativo al contenuto obbligatorio di succo di arancia richiesto per la preparazione delle bevande analcoliche a base di frutta.

Come è noto la Commissione europea, con il caso EU Pilot n.4738/13/ENTR ha chiesto all'Italia dei chiarimenti sulla formulazione dell'articolo 8 del decreto-legge n. 158 del 2012 (commi 16, 16-bis e 16-ter) che ha previsto un contenuto minimo di succo naturale non inferiore al 20 per cento per la preparazione delle bevande analcoliche commercializzate con il nome di uno o più frutti.

È stato, infatti, rilevato, che non sarebbe stata fornita giustificazione dei motivi legati all'introduzione di una misura come quella in esame, che restringe la libera circolazione delle merci, e, in assenza di regole armonizzate a livello europeo, può essere giustificata solo per motivi di interesse pubblico, quali la tutela della salute e la vita delle persone. In tal caso, secondo la Commissione, è necessario supportare le argomentazioni a favore dell'introduzione della misura con evidenze scientifiche che, nell'occasione, non sarebbero state prodotte. La normativa, inoltre, fa riferimento al succo naturale, senza più richiamare le altre alternative di succo « concentrato », « liofilizzato » o « sciroppato », con un'indebita limitazione della materia prima utilizzabile, non riscontrabile nella normativa europea di riferimento (direttiva 2001/112/UE).

Per rispondere ai rilievi formulati, la Camera aveva, quindi, introdotto una nuova formulazione che faceva riferimento all'obbligo di produrre le bevande a base di succo di arancia con una percentuale di succo non inferiore al 20 per cento, inserendo il riferimento alle altre alternative di succo concentrato o disidratato in polvere.

Veniva, poi prevista una limitazione nel senso che da tale obbligo risultavano escluse quelle destinate alla commercializzazione verso altri Stati dell'Unione europea o verso gli altri Stati contraenti l'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Infine veniva precisato che il quantitativo minimo del 20 per cento di succo di arancia si applicasse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, a condizione del perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea. Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio, prodotte anteriormente alla data di inizio dell'efficacia delle disposizioni, potevano essere commercializzate entro i nove mesi successivi a tale data.

Il Senato ha sostituito l'unità di misura, calcolando la quantità di succo di arancia non in percentuale con il liquido complessivo della bevanda ma facendo riferi-

mento, come era nel testo all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, al rapporto tra grammi (20) e centimetri cubi (100); ha aggiunto altresì che l'obbligo non si applichi anche alle bevande destinate alla commercializzazione verso Paesi terzi; ha previsto che il limite introdotto viene fatto decorrere dal dodicesimo mese successivo al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea; infine, il Senato ha stabilito che le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio, prodotte anteriormente alla data di inizio dell'efficacia delle disposizioni, possano essere commercializzate fino all'esaurimento delle scorte.

Ulteriore modifica riguarda la soppressione dell'articolo 20, il quale prevedeva, in risposta ai rilievi sollevati dalla Commissione europea con la procedura d'infrazione n. 2014 del 2006, che l'autorizzazione alla gestione degli impianti per la cattura ai fini dell'inanellamento degli uccelli tutelati dalla direttiva 79/409/UEE dovesse essere concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità che definiscono l'attività di caccia in deroga.

La disposizione è stata soppressa in quanto già introdotta nell'ordinamento con l'articolo 16 del decreto-legge n. 91 del 2014, cosiddetto decreto competitività.

È stato, invece, approvato nello stesso testo definito dalla Camera, e, quindi, non più oggetto di esame da parte della Commissione, l'articolo 18, che, in risposta ad alcuni rilievi della Commissione europea, apporta alcune modifiche alla legge 14 gennaio 2013, n. 9, recante norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. L'obbligo di riferirsi all'origine delle miscele di oli di oliva resta ma si fa riferimento ai termini usati nella legislazione comunitaria. Si dichiara, quindi, ingannevole attribuire valutazioni organolettiche agli oli di oliva diversi dagli oli extravergini o vergini. Si prevede, poi, per gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, l'obbligo di essere provvisti di un

sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato in etichetta. Viene invece meno la prescrizione per cui devono essere etichettati in modo da indicare almeno l'origine del prodotto e il lotto di produzione a cui appartiene. Infine, ai sensi del comma 2 si novella la disposizione che è volta ad assicurare ai consumatori la possibilità di individuare gli oli che presentano caratteristiche migliori di qualità: finora, per gli anni 2013, 2014 e 2015, nell'ambito delle attività di controllo e di analisi degli oli di oliva vergini nella cui designazione di origine sia indicato il riferimento all'Italia, le autorità preposte procedevano alla ricerca del contenuto di alchil esteri più metil alchil esteri. D'ora in poi, la ricerca riguarderà il contenuto di etil esteri: a esso si applicherà la pubblicazione (ed aggiornamento) mensile delle risultanze delle analisi, in un'apposita sezione del portale *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Ricordo, infine, per opportuna conoscenza che è stato approvato nello stesso identico testo, l'articolo 37, che esclude dal divieto di vendita e commercio dei prodotti della pesca non professionale quelli effettuati a fini scientifici, salvo che non sia disposto diversamente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Resta, inoltre, invariata la norma di copertura di cui all'articolo 34 secondo la quale ai maggiori oneri derivanti da talune disposizioni (2,5 milioni di euro per l'anno 2014, 15,94 milioni di euro per l'anno 2015 e 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016), si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa.

Si riserva di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Massimo FIORIO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 24 settembre.

Massimo FIORIO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 23 settembre scorso il relatore ha svolto la relazione e si è avviata la discussione. Ricorda altresì che nella seduta del 24 settembre la discussione era stata rinviata per consentire al relatore di vagliare le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Giuseppe ROMANINI (PD), *relatore*, fa presente di essere in attesa di ulteriori contributi da parte dei colleghi. Chiede pertanto di rinviare il seguito della discussione.

Massimo FIORIO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	76
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	76

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova. Atto n. 107 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	80
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	81
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane. Atto n. 105 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	80
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	82

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'attuazione e l'efficacia delle politiche UE in Italia.	
Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Graziano Delrio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	80

SEDE REFERENTE

Martedì 30 settembre 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega agli affari europei Sandro Gozi.

La seduta comincia alle 13.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Sergio Battelli.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione avvia l'esame, in seconda lettura, della Legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, quindi modificata dal Senato nella seduta del 17 settembre 2014.

Saluta quindi il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per gli Affari europei Sandro Gozi, che ringrazi per la presenza.

Segnala che nel corso dell'esame del provvedimento al Senato alcuni articoli sono stati modificati, altri sono stati soppressi.

Con riferimento innanzitutto alle modifiche apportate al testo – evidenziate nel testo a fronte – richiama sinteticamente:

l'articolo 3, in materia di espulsione dello straniero irregolare. Nel corso dell'esame da parte del Senato sono state apportate tre modifiche, una di natura sostanziale e due di carattere formale. La modifica sostanziale riduce ulteriormente il periodo massimo di trattenimento dello straniero nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) a 90 giorni, periodo che era già stato ridotto a 180 giorni nel corso dell'esame presso la Camera. Ricordo in proposito che la normativa europea (direttiva 2008/115/UE, c.d. direttiva rimpatri, articolo 15, par. 5 e 6) stabilisce che ciascuno Stato membro stabilisce liberamente il periodo di trattenimento massimo nei centri di identificazione che non può superare tuttavia i 180 giorni;

l'articolo 14, comma 1, così come modificato dal Senato, dispone l'abrogazione, decorsi 12 mesi (6 mesi nel testo approvato in prima lettura dalla Camera) dalla data di entrata in vigore della legge in esame, delle norme che escludono l'applicazione, per il personale delle aree dirigenziali degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, della disciplina generale relativa al riposo giornaliero e, per il solo personale del ruolo sanitario del SSN, di quella in materia di durata media massima dell'orario di lavoro settimanale (rispettivamente, articoli 7 e 4 del decreto legislativo 66/2003). Inoltre, poiché le norme di cui si dispone l'abrogazione rinviano, per la definizione della normativa sull'orario di lavoro e i riposi giornalieri, anche alla disciplina contrattuale, si prevede, conseguentemente, la cessazione dell'applicazione di tale disciplina a decorrere dal dodicesimo mese successivo

all'entrata in vigore della legge. L'abrogazione in esame è connessa alla procedura di infrazione n. 2011/4185 aperta dalla Commissione europea;

l'articolo 17, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera e modificato dal Senato, reca una nuova disciplina sulla produzione di bevande vendute con il nome dell'arancia a succo, al fine di far fronte ai rilievi mossi dalla Commissione europea (caso EU Pilot n.4738/13/ENTR) sulla disciplina contenuta nei commi 16, 16-*bis* e 16-*ter* dell'articolo 8 del decreto-legge 158/2012, in base ai quali le bevande analcoliche con il nome di uno o più frutti devono essere commercializzate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento. Per rispondere ai rilievi formulati, è stata, quindi, introdotta una nuova formulazione del divieto prevedendo che le bevande a base di succo di arancia non possano essere commercializzate qualora la quantità di succo sia inferiore a 20 gr per 100 cc (il testo della Camera faceva riferimento ad una percentuale non inferiore al 20 per cento di succo di arancia). Tale limite si applica esclusivamente alle bevande commercializzate nel mercato nazionale; ne sono escluse quelle destinate al mercato degli altri Stati dell'Unione europea o degli altri Stati contraenti l'Accordo sullo spazio economico europeo, nonché, secondo una specifica introdotta dal Senato, quelle verso Paesi terzi. Il limite inerente il contenuto minimo di succo di arancia trova applicazione a decorrere dal dodicesimo mese successivo al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea (nel testo approvato dalla Camera l'applicazione decorreva dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, a condizione del perfezionamento con esito positivo della procedura di notifica);

all'articolo 22 in materia di attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico sono state apportate modifiche minori, di carattere meramente formale;

infine, l'articolo 32, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera e modificato dal Senato, reca una disciplina in materia di certificato successorio europeo previsto dal regolamento (UE) n. 650/2012 del 4 luglio 2012. L'articolo 32 individua nel notaio l'autorità competente al rilascio del certificato (comma 1). Sull'eventuale reclamo sul rilascio è competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata. Il comma 3 aggiunto dal Senato precisa che nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario, ovvero i territori in cui la pubblicità immobiliare è regolata dal cd. Sistema tavolare, continua ad applicarsi la disciplina sul rilascio del certificato di eredità e di legato, dettate dal titolo II del regio decreto n. 499 del 1929 (Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province).

Quanto agli articoli soppressi nel corso dell'esame presso il Senato, ricorda innanzitutto le disposizioni in materia ambientale confluite nel decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 (c.d. decreto competitività).

Si tratta:

dell'articolo 17, che introduceva disposizioni per assicurare la partecipazione del pubblico al procedimento di elaborazione, modifica e riesame di piani o programmi non assoggettati alla valutazione ambientale strategica (VAS), al fine di pervenire alla risoluzione della procedura Eu Pilot 1484/10/ENVI, con la quale la Commissione UE ha richiesto alle autorità italiane chiarimenti in merito al recepimento della Direttiva 2003/35/UE relativa alla partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale;

dell'articolo 20, che prevedeva, in risposta ai rilievi sollevati dalla Commissione europea con la procedura d'infrazione n. 2014/2006, che l'autorizzazione alla gestione degli impianti per la cattura ai fini dell'inanellamento degli uccelli tu-

telati dalla direttiva 79/409/CEE dovesse essere concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità che definiscono l'attività di caccia in deroga. La disposizione è stata introdotta con l'articolo 16 del decreto-legge n. 91 del 2014;

dell'articolo 21, che conteneva una serie di modifiche alla disciplina nazionale riguardante l'istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'UE (INSPIRE, acronimo di *Infrastructure for Spatial Information in Europe*) e finalizzata a consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati geografici e ambientali interoperabili e di servizi legati a tali dati, contenuta nel decreto legislativo 32/2010, di recepimento della direttiva 2007/2/UE (c.d. direttiva INSPIRE). Con riferimento all'attuazione della direttiva 2007/2/UE, la Commissione UE ha avviato, con lettera del 17 gennaio 2013, la procedura EU Pilot 4467/13/ENVI;

dell'articolo 22, che modificava in più punti la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS), contenute nella parte seconda e nei relativi allegati del decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. Codice dell'ambiente), al fine precipuo di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito delle procedure di infrazione 2009/2086 e n. 2013/2170;

dell'articolo 24, che modificava la Parte terza (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche) del decreto legislativo n. 152 del 2006 per rispondere ai rilievi sollevati dalla Commissione UE con la procedura di infrazione 2007/4680 per il non corretto recepimento della direttiva 2000/60/UE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Il Senato ha infine soppresso l'articolo 30, in materia di responsabilità civile dei magistrati. La disposizione, già ampiamente modificata dall'Assemblea della Ca-

mera, interveniva sull'articolo 2 della legge n. 117 del 1988, anche in relazione alla procedura di infrazione n. 2009/2230.

Ricorda che la Camera sarà chiamata ad esaminare esclusivamente le parti oggetto di modifica da parte del Senato, avendo ormai carattere di definitività le disposizioni sulle quali è intervenuta una doppia deliberazione conforme di Camera e Senato.

Ricorda infine che il testo è stato trasmesso – per il parere di competenza – alle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VIII (Ambiente), XI (Lavoro), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e alla Commissione parlamentare per le Questioni regionali.

Sandro GOZI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega agli affari europei*, sottolinea l'evidente auspicio del Governo che il provvedimento in esame, in terza lettura alla Camera, possa essere rapidamente approvato in via definitiva. Evidenzia infatti che la Legge europea, la cui finalità è rivolta prioritariamente alla chiusura delle procedure di infrazione, merita un *iter* celere, al fine di non aggravare il contenzioso già aperto con l'Unione europea. Una sua veloce approvazione consentirebbe inoltre di proseguire il *trend* positivo avviato dal Governo – anche grazie allo sforzo compiuto dal Parlamento nell'ultimo anno – con la riduzione a novantanove del numero delle procedure aperte.

L'approvazione definitiva del provvedimento consentirebbe la chiusura di ulteriori otto procedure di infrazione e quindici casi EU-pilot, l'attuazione di quattro regolamenti, l'adeguamento dell'ordinamento italiano ad una sentenza della Corte di giustizia europea in materia di appalti, nonché l'adeguamento alla direttiva 2013/61/UE, il cui termine di recepimento è già scaduto.

Ritiene che una rapida approvazione della Legge europea 2013-bis sia interesse di tutti, anche alla luce dell'approfondito esame svolto alla Camera e degli interventi

migliorativi apportati al testo nel corso dell'esame presso il Senato. Auspica pertanto che il provvedimento possa essere calendarizzato dall'Assemblea già nella settimana del 13 ottobre prossimo, anche tenuto conto del fatto che si avvierà poi la sessione di bilancio.

Segnala infine che il Consiglio dei Ministri ha già approvato la Legge di delegazione europea 2014, attualmente all'esame della Conferenza Stato-Regioni, e sta lavorando per varare a breve la Legge europea 2014, ciò che consentirà un ulteriore adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa dell'Unione europea.

Gea SCHIRÒ (PI) ringrazia il Sottosegretario per il lavoro svolto. Ritiene infatti che l'attuale testo, in esito all'esame presso i due rami del Parlamento, abbia acquisito omogeneità e congruità.

Auspica che il lavoro del Governo e del Parlamento possa mantenere i ritmi seguiti finora, che rappresentano un indubbio vantaggio per il Paese.

Coglie infine l'occasione per rammentare che il 15 ottobre scade il termine entro il quale il Governo si è impegnato a procedere al riordino della disciplina delle concessioni demaniali marittime e riterrebbe al riguardo opportuno un sollecito intervento per colmare questa grave lacuna.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 settembre 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di poltame e uova da cova.

Atto n. 107.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 24 settembre 2014.

Tea ALBINI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane.

Atto n. 105

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 24 settembre 2014.

Francesca BONOMO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), che illustra.

Cosimo PETRAROLI (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle 13.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 30 settembre 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.05.

Sull'attuazione e l'efficacia delle politiche UE in Italia.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Graziano Delrio.

(Svolgimento e conclusione).

Michele BORDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Svolge quindi un intervento introduttivo.

Il Sottosegretario Graziano DELRIO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Dalila NESCI (M5S), Massimiliano MANFREDI (PD), Rocco BUTTIGLIONE (PI), Adriana GALGANO (SCpI), Rocco PALESE (FI-PdL), Marina BERLINGHIERI (PD), Roberto OCCHIUTO (FI-PdL), Gea SCHIRÒ (PI) e Michele BORDO, *presidente*.

Il Sottosegretario Graziano DELRIO risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Michele BORDO, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario Delrio per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova (Atto n. 107).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova (atto n.107);

preso atto dei pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché dei rilievi in tale ambito opportunamente formulati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane. (Atto n. 105).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (atto n. 105);

rilevato che lo schema appare redatto in conformità alle previsioni recate dalla citata direttiva, introducendo nell'ordinamento una disciplina per garantire la possibilità di taluni utilizzi delle opere protette dal diritto d'autore o da diritti connessi per le quali non è stato individuato o rintracciato un titolare degli stessi diritti (c.d. «opere orfane»), presenti nelle collezioni di biblioteche, istituti di istruzione o musei, accessibili al pubblico, o di archivi o istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro, per scopi connessi con la loro missione di servizio pubblico;

ricordato inoltre che l'istituzione di un quadro giuridico che promuova la digitalizzazione e la diffusione di opere orfane rientra nelle azioni fondamentali dell'agenda digitale europea (considerando n. 3, direttiva 2012/28/UE);

visti i contenuti dell'articolo 1, capoverso articolo 69-*quater*, commi 2-6, 8-10, 14 e 15, e capoverso articolo 69-*septies*, che delineano le caratteristiche della ri-

cerca diligente che è necessario esperire ai fini dell'attribuzione dello status di opera orfana;

rilevata in proposito l'opportunità di meglio specificare i criteri di tale ricerca, poiché la norma richiamata si limita a indicare genericamente le fonti informative, i soggetti chiamati a svolgere tale ricerca nonché l'ambito territoriale di riferimento;

sottolineata altresì l'opportunità di un complessivo riordino della materia che tenga conto delle diverse direttive dell'Unione europea già oggetto di recepimento – quale la direttiva 2014/26/UE – nonché delle proposte normative attualmente all'esame delle Istituzioni europee, al fine di pervenire ad un quadro normativo organico di tutte le disposizioni in tema di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di meglio specificare i criteri della ricerca diligente che è necessario esperire ai fini dell'attribuzione dello status di opera orfana.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO MAFIA, GIORNALISTI E MONDO DELL'INFORMAZIONE	83
---	----

COMITATO MAFIA, GIORNALISTI E MONDO DELL'INFORMAZIONE

Martedì 30 settembre 2014.

Il Comitato Mafia, giornalisti e mondo dell'informazione si è riunito dalle 15.10 alle 16.15.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, dottor Matteo Renzi	84
--	----

Martedì 30 settembre 2014. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 15.15.

Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, dottor Matteo Renzi.

Il Comitato procede all'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, dot-

tor Matteo RENZI, il quale svolge una relazione e risponde successivamente alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (LN-Aut), dai senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S), ESPOSITO (NCD) e MARTON (M5S) e dai deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S), VILLECCO CALIPARI (PD) e VITELLI (ScpI).

La seduta termina alle 16.45.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Audizione dell'ambasciatore della Repubblica Araba d'Egitto, S.E. Amr Helmy (*Svolgimento e conclusione*) 85

AVVERTENZA 85

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 30 settembre 2014. — Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 10.50.

Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Audizione dell'ambasciatore della Repubblica Araba d'Egitto, S.E. Amr Helmy.

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione attraverso il circuito chiuso della Camera dei deputati. Introduce, quindi, il tema oggetto dell'audizione.

L'ambasciatore Amr HELMY svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, il sena-

tore Marco SCIBONA (M5S), i deputati Federico FAUTTILLI (PI) e Micaela CAMPANA (PD), i senatori Nadia GINETTI (PD) e Paolo ARRIGONI (LNA) e Laura RAVETTO, *presidente*.

L'ambasciatore Amr HELMY risponde alle domande poste, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia l'ambasciatore Helmy e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Variazioni nella composizione della Giunta	3
Richiesta avanzata da Renato Farina, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento civile presso la Corte d'appello di Milano intentato nei suoi confronti dal dott. Libero Mancuso (<i>Esame e rinvio</i>)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
AVVERTENZA	7

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Rete delle professioni tecniche, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00391 Alberti e n. 7-00433 Causi, in materia di revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico	8
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 148 cost. Causi, C. 178 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 398 cost. Caparini, C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 839 cost. La Russa, C. 939 cost. Toninelli, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati e C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	18
Sui lavori della Commissione	17
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	21
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999. C. 2621 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	21
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 55 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	22
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	23
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 731 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e osservazione</i>)	25

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999. C. 2621 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	28
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante abolizione del finanziamento pubblico all'editoria (C. 1990 Brescia), audizione di rappresentanti di AIE (Associazione Italiana Editori), FILE (Federazione Italiana Liberi Editori), MEDIACOOP (Legacoop – Associazione Cooperative Editoriali e di Comunicazione) e FederCultura Turismo Sport – CONFSCOOPERATIVE (Confederazione Cooperative Italiane)	33
--	----

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senatrice Stefania Giannini, sull'avvio dell'anno scolastico 2014-2015 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento e rinvio</i>)	33
---	----

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione di deputati della Commissione Cultura e Media del Consiglio Nazionale della Repubblica Slovacca	34
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 2629 di conversione del d.l. 133/2014 recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, di rappresentanti del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC), Raffaele Cantone, della Banca d'Italia, dell'Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica (OICE), dell'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (AISCAT), dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV Spa), dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome	35
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864-B Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) 36

AVVERTENZA 37

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti di Discovery Italia Srl (*Svolgimento e conclusione*) 38

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010. C. 2277 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 39

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 44

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999. C. 2621 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 40

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 45

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 42

ALLEGATO 3 (*Proposta di parere del Relatore*) 46

ALLEGATO 4 (*Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo MoVimento 5 stelle*) ... 51

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abbinate (Parere alla IX Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 54

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere*) 57

ATTI DEL GOVERNO:

Parere parlamentare sul programma di utilizzo, per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa, prevista dal medesimo articolo 3, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale Atto n. 108 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 55

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere*) 60

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale e sulle principali problematiche in materia di energia (*Seguito esame del documento conclusivo e rinvio*) 55

XI Lavoro pubblico e privato

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i *call center* presenti sul territorio italiano.

Sulla pubblicità dei lavori 61

Audizione del Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova (*Svolgimento e conclusione*) 61

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013- <i>bis</i> . C. 1864-B Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	62
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati.	
Sulla pubblicità dei lavori	64
Audizione di rappresentanti di Unioncamere (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	64
Audizione di esperti della materia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	65

XII Affari sociali**SEDE CONSULTIVA:**

Sull'ordine dei lavori	66
DL 133/14: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	66
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013- <i>bis</i> . C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	68

INTERROGAZIONI:

5-03063 Cozzolino: Condizioni igieniche delle sedi dei vigili del fuoco interne all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino	70
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	71

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge, recanti « Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare » (C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu e C. 2578 Binetti): rappresentanti del Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base (CSA), della Fondazione promozione sociale di Torino, della Fondazione Marino per l'autismo onlus, della Società della salute della Valdinievole e della Uniamo F.I.M.R. onlus-Federazione italiana malattie rare	70
---	----

XIII Agricoltura**AUDIZIONI INFORMALI:**

Nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini e C. 1859 Oliverio, recanti disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.	
Audizione dei rappresentanti del comune di Bevagna (PG)	72
Audizione dei rappresentanti del Corpo forestale dello Stato	72

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	72
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> . C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento e rinvio</i>)	73
Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	75

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	76
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	76

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova. Atto n. 107 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	80
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	81
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane. Atto n. 105 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	80
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	82

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'attuazione e l'efficacia delle politiche UE in Italia.	
Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Graziano Delrio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	80

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO MAFIA, GIORNALISTI E MONDO DELL'INFORMAZIONE	83
---	----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, dottor Matteo Renzi	84
--	----

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.	
Audizione dell'ambasciatore della Repubblica Araba d'Egitto, S.E. Amr Helmy (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	85
AVVERTENZA	85

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 5,40



17SMC0003080